



DAGLI «ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DEMOCRATICO»

Giuseppe Compagnoni

(1797)

[Discorso inaugurale della nuova cattedra.]

Edizione di riferimento:
COMPAGNONI - «NICIO ERITREO» - L'AURORA RANZA - GALDI - RUSSO,
Giacobini italiani, a cura di Delio Cantimori, vol. I, Laterza, Bari 1956

Edizione digitale a cura del Bolero di Ravel
www.ilbolerodiravel.org
vetriolo
aprile '07

Una grande rivoluzione, giovani cittadini, da pochi mesi è succeduta fra noi. Schiavi da più secoli di un principe che reggevacì coll'impero di una doppia potentissima autorità, improvvisamente siamo venuti in mano di un popolo generoso, che ci ha dichiarati liberi.

Gli annali del genere umano sono pieni di guerre e di conquiste. Ma queste guerre e queste conquiste non altro fin qui presentarono che una serie alternata di oppressori e di oppressi, di padroni e di schiavi. Tale è stata sempre la sorte degli uomini, o di abusar della forza, o di soggiacervi. Il delitto e la miseria sono i terribili temi della storia.

Era dunque riserbato all'età nostra l'alto spettacolo, la prima volta veduto sulla terra, di un popolo bellicoso e potente, il quale, provocato ad ampia funestissima guerra a cagione della libertà che avea voluto ricuperare, questo genere di vendetta sopra i suoi nemici prendesse detronizzandoli, di chiamare a parte della fortuna sua propria que' popoli ne' quali, con ogni genere di sottile incitamento forse più ancora che colla compressione stessa della forza, erasi operata una fatale obblivione de' naturali diritti.

Ed era poi in singolar modo a noi riserbato di venire a parte di questo amplissimo beneficio, senza che un sì grande cambiamento di stato ci costasse alcuno di que' sacrifici terribili co' quali tutte le nazioni scioltesi dalla tirannide r'hanno e negli antichi e ne' moderni tempi acquistata. Imperciocché la sola presenza de' valorosi vincitori de' re r'ha tranquillamente operata fra noi.

E doppia ragione ancora di ammirabile singolarità questo grande avvenimento presenta, la prima delle quali si è che fra quanti popoli in questi ultimi tempi desiderarono la libertà e fecero eziandio non mediocri sforzi per ottenerla, noi siamo stati i primi cui si è concessuta congiunta la indipendenza sovrana, fatti altrui perciò giusto argomento d'invidia; la seconda poscia si è, che non pe' nostri divisamente non per empito d'odio alla servitù, né per quel fervidissimo trasporto per lo stato libero, di che in Grecia un giorno, ed in Italia dopo il mille, si videro frequentissimi esempi, abbiamo noi mutato il governo nostro: ma per solo impulso generoso della nazione conquistatrice.

Fu il consiglio sapientissimo di Saliceti, fu il cuor magnanimo di Bonaparte, che piantarono la prima base della nostra e della italica libertà, radunando in Modena i deputati delle città cispadane, nulla consapevoli ancora della importanza di sì ardito tentativo; e la fausta confederazione allora formata tra Ferrara, Bologna, Modena e Reggio annunciò l'opera maggiore, compiutasi poi in quest'ultima città, quando i quattro popoli d'esse, prima disgiunti d'interessi di leggi e di stato politico, giurarono di essere un popolo solo e di starsi in repubblica una ed indivisibile.

Le vittorie del novello Scipione, gli eccitamenti suoi, i suoi consigli e l'aperta protezione accordata da lui ai deputati del Congresso cispadano, congiunti allo zelo di questi, prepararono poscia quel piano di politica Costituzione che, consacrato dalla sanzione libera del popolo, ci da oggi felicemente il vero stato di libertà e ce lo assicura; e mette la nuova Repubblica nell'ordine delle potenze.

Già le paci di Tolentino e di Leoben sciolgono ormai ogni dubbio sulla nostra politica esistenza; e r'istallamento delle autorità costituzionali presenta la prova che

v'è una Repubblica cispadana; che è sorto un nuovo popolo; ch'esso deve correre la sua carriera, innalzandosi per la forza delle leggi e per l'effetto del naturale suo carattere all'eminente destino, che la Provvidenza e la Costituzione gli hanno segnato.

Noi siamo dunque, giovani cittadini, a tale punto, che e' è bensì uopo di avanzare i nostri passi nel sistema della libertà in cui entriamo, non però e' è possibile retrocedere, siccome alcuni fra noi, imbecilli o perversi, vanno stoltamente o malignamente spargendo. V'è la forza delle cose fin qui seguite: v'è l'aperto vivissimo senso de' buoni: v'è l'interesse privato e pubblico, che ciò comandano imperiosamente.

Ma questa rivoluzione recata a noi dalle armi francesi, reggesi e ne' suoi effetti si mantiene soltanto col senso dei sublimi principi che ne formano la base sicura. Imperciocché non consiste essa in un violento passaggio della suprema autorità da una mano ad un'altra, né soltanto nel rapido cambiamento della forma del governo, ma soprattutto nello sviluppamento dei diritti degli uomini, nella diffusa cognizione degli elementi della sovranità, nella persuasione del vero sistema sociale.

Sdegnati da lungo tempo i filosofi in veggendo che i governi fossero diventati il flagello degli uomini quando erano stati istituiti unicamente per la felicità dei medesimi, non aveano omesso mai di alzare il grido eccitando gli spiriti al desiderio di migliore fortuna. Già la ragione e la verità aveano trovato de' proseliti; già buon numero di anime penetranti e sommamente sensibili agli oltraggi fatti al popolo custodivano i sacri principi della libertà e della eguaglianza, pronte a cogliere ogni opportunità per proclamarli. Ed essendo il senso della calamità divenuto oramai pubblico in ogni classe, eranvi spiriti impazienti di vedere che finalmente si rallentasse in alcun modo la compressione che alla generale energia impediva di agire. E poiché la preponderanza delle armi francesi ha recata quest'epoca, concertatisi nella esplosione di sì alto interesse tutti gli uomini disgustati de' vecchi abusi, sostenuti dai grandi esempi, e consapevoli di dovere alla nazione avvilita ed incerta questo massimo benefizio, la dichiarazione immortale dei diritti proclamando, hanno poi solennemente consecrato in palladio eterno de' medesimi una democratica Costituzione.

Della cui importanza, affinché ognuno di voi, giovani cittadini, possa avere chiaro argomento, giudico a proposito qui rammentarvi la differenza che passa tra l'antico governo e quello che oggi si stabilisce tra noi.

Era primieramente il governo nostro nelle mani di un uomo solo, ed alla monarchia dice vasi appartenere, come di molti altri si dice che veggonsi tuttavia sussistere in Europa. Il quale genere di governo, siccome ha questo sommo vantaggio, che concentrata in un punto solo la forza pubblica, più speditamente viene essa diretta e riesce efficace, non trovando per veruna parte contrasto di lottanti autorità; così reca seco inevitabilmente lo svantaggio terribile, che la volontà particolare per lo più tiene il posto della pubblica, la quale sola è e deve essere il carattere del governo. Per lo che quantunque ogni passo del reggitore marci al suo prefisso scopo, questo però non è quello della pubblica felicità, che deve essere lo scopo di ogni governo. Allora confusi

gli interessi e mal sentite le rappresentanze, sorge il sistema della tirannide, sotto il qual nome non s'intende già, siccome il volgo estima, la sanguinaria atrocità de' Messenzi e de' Caligola, ma l'avverata violazione degli uffici commessa da chi, dovendo reggere la sorte degli uomini come magistrato, ne altera il fine, e si trasmuta in padrone.

Quali leggi allora possono sperarsi degne di questo nome, fatte cioè sulla impronta della volontà generale? Quale metodo di amministrazione sì puro, che livellando tutti gl'individui della nazione alla protezione stessa ed agli stessi carichi, contenga le disorbitanze, freni la licenza e soccorra la debolezza? L'impotenza di un solo, quando pure non sia il suo pervertimento, necessariamente guida la distinzione degli ordini; e, disponendo in diverse classi gli uomini, mette una barriera eterna fra essi e li rende gli uni agli altri stranieri, il solo momentaneo interesse potendo unirli, come l'interesse permanente li tiene separati a vicenda. Sorge di qui la pessima aristocrazia, che dai vigliacchi adulatori de' re chiamasi il sostegno del trono, e che più rettamente deve dirsi il tormento del popolo. In fatti quest'ordine, congiurato insieme col monarca nell'interesse esclusivo, unisce a quello del monarca il suo proprio peso per gravitare concordemente sulla massa generale della nazione, la quale, abbandonata all'ignoranza e priva così d'ogni mezzo come d'ogni direzione, giugne poi a tale segno di servitù che ne riguarda la condizione come lo stato suo naturale, e lo scarso alimento che l'ingordo padrone le presta soltanto perché sussistendo frutti a lui, riceve essa come un generosissimo beneficio. A questo grado si è giunti a snaturare gli uomini!

Giovani cittadini! gittate uno sguardo per le nostre città, per le campagne nostre. Contemplate le serrate e mute fisionomie de' nostri fratelli, e dite se non trovate intorno a voi manifeste e vive ancora le tracce di questo fatale abbruttimento. Ben maggiori lumi acquistereste se a parte a parte vi poneste voi ad esaminare l'organica struttura del nostro passato governo, le cui particolari condizioni alle calamità naturalmente procedenti dalla corrotta monarchia altre aggiungevano sue proprie ed a noi funestissime.

Parlo primieramente dell'essere il nostro passato governo del genere di quelli che chiamansi elettivi, ed il peggiore di essi. Imperciocché se la forma elettiva è stata ormai rigettata da tutte le colte nazioni per la funesta esperienza degl' interregni, ne' quali, quando non si eccitino turbolenze per le pretese, però sempre si arresta lo spirito dell'amministrazione: nello Stato della Chiesa lo spirito di amministrazione non solo si arresta, ma tutto si rovescia affatto nel passaggio da un Papa all'altro. In secondo luogo succede ancora a maggior disastro de' popoli, che lo stesso fine a cui fu da principio diretto dalle nazioni il sistema elettivo, quello cioè di affidare ad esperto uomo la cura delle pubbliche cose per non riportarsi al caso come si fa nelle successioni ereditarie, per la condizione della stessa cosa manca inevitabilmente. Imperciocché per ordinario cade l'elezione sopra un vecchio consunto già nella pratica di uffici affatto estranei ai maneggi delle cose politiche, il quale, comunque abbia per avventura nella sua carriera seguita la lusinga di una elevazione, mai però non si è addottrinato di proposito nella difficile arte di governare; né, per la età in cui è

costretto d'applicarvisi, può egli più erudire se stesso. In terzo luogo, i romani pontefici avendo ottenuto lo scettro in grazia della tiara, agli uffici di questa dirigono principalmente ogni loro attenzione; e quantunque da molto tempo sieno essi già andati persuasi che minor lustro e forza minore per avventura otterrebbe questa se loro mancasse il vantaggio della potenza terrena, pure come di ogni appoggio della prima, non furono solleciti egualmente di quello della seconda: non veramente perché cessassero essi mai di far valere presso i popoli sottoposti al loro dominio le leggi fiscali, ma perché trascurarono di elevare con ogni maniera di saggio governo lo spirito, l'energia e la prosperità dello Stato. Anzi mettendo in continuo conflitto i principi del regno spirituale con quelli del terreno, forse gran piaga aprendo nel primo per l'innesto d'interessi contrari alla natura e al fine del medesimo, tutto fecero costantemente per rendere debole senza accorgersene il secondo, seppellendo in un eterno avvilitamento e in una miseria profondissima i loro sudditi. I quali poi, agitati, concussi in ogni lato dagl' intermediari agenti del governo, che per lo più alla incapacità univano l'ingordigia dell'interesse o la vanità dell'ambizione, e tutti gli ardimenti che può ispirare una forma mostruosa di aggregazione di parti per privilegi, per usi, per leggi e per ogni maniera di diversi metodi divise affatto le une dalle altre, comunque aventi un sol capo, né sentirono mai la forza di che ben retri sarebbero stati capaci, né furono mai salvi da quella fluttuazione di speranze e di timori, che è propria di uno Stato il quale non avendo né stabile Costituzione, né usi abbastanza sicuri è oggetto alternativo del capriccio e della prudenza, e sempre dell'arbitrio. A questo arbitrio dunque eravamo abbandonati noi per la natura dell'antico nostro governo, sia riguardo alla sicurezza delle nostre persone, sia riguardo a quella delle nostre sostanze; e se avevamo leggi, o erano queste barbari rimasugli scappati alla voracità del tempo e composti insieme arrogantemente dalla ignoranza, dall'intrigo e dalla prepotenza, o precipitate deliberazioni della paura dei despotti e della imbecillità de' ministri.

Era poco anche questo. Fatti soggetto di due legislazioni opposte talora ne' mezzi e sempre ne' fini, eravamo dati in balia di una falange di autorità diverse, che, in lotta ordinariamente fra loro, in questo solo si accordavano: di opprimerci. Una enorme e mostruosa piramide perciò spietatamente ci gravitava sopra, di giurisdizioni, d'interessi e d'influenze; e classificava gli uomini siccome i gotici architetti classificate aveano le colonne nei loro barbari edifici. Laonde un popolo che dovea essere uno solo, e in ogni suo diritto in faccia alla legge eguale, era diviso in tiranni e schiavi a cento gradazioni diverse.

Un tale sistema di governo era buono perché l'anarchia è il peggiore de' mali: ma ben presto si apprenderà quanto fosse detestabile, alzandosi sull'orizzonte nostro il sovrano lume che seco guida una democratica Costituzione.

Quale stabile e vero bene in fatti può egli sperare un popolo da un governo il quale, confondendo le attribuzioni del suo capo e regolando gli affari della vita futura colle norme proprie di quelli della presente, e quelli di questa con quelle della futura, snaturava gl'ingegni, degradava i talenti, ostruiva i fonti tutti della umana energia, proteggendo a vicenda e perseguitando al rovescio di ciò che la sana politica esige dai

legislatori e reggitori de' popoli? Non giungeva esso, questo insensato governo, a disseccare perfino le sorgenti della riproduzione della specie umana, rendendo deserte le nostre città per popolare de' chiostri?

La quale misura poiché era consecrata dallo spirito del governo, qual altra non poteva aver luogo poi, per assurda che fosse, e distruggitrice della industria, delle arti utili e di ogni aumento della pubblica fortuna? Sia conseguenza di ciò, sia effetto di un'abituale ignoranza, sia risultato di secondarie iniquità, quante volte le nostre provincie reclamarono per interi secoli provvidenze necessarie o a distruggere le più oppressive istituzioni, o a promuoverne alcune utili, e non ebbero mai ascolto; o se pure alcuna provvidenza venne strappata alla corte, quante volte non si tentò, o non si venne di fatto a paralizzarla? Il ministero compiva coll'astuzia e colla violenza a danni del popolo ciò che l'ostinatezza o l'ignoranza del padrone avea cominciato. Di là gl'inceppamenti agli sforzi degli uomini commercianti e industriosi; di là l'atroce tirannia delle tesorerie; di là il non mai compensato peso delle contribuzioni le più insensate; di là quella interminabile serie di tasse, di gabelle, di aggravii, che istituiti una volta per eventuale bisogno, divenivano eterni ad onta de' riclami d'ogni genere.

Aggiungete a ciò l'assurda prepotenza de' feudi, l'istituzione crudele delle primogeniture e de' maggiorascati, l'altra sì dannosa ai privati ed al pubblico de' fidecommissi, e l'ingorda amplificazione degli acquisti delle mani-morte. Una grossa metà de' nostri fondi era tolta alla circolazione, ed era tolta allo massima parte del popolo la possibilità di possedere quando che fosse. Quella legislazione che concentra nel minor numero le proprietà fondiali è micidiale.

Dietro a codesti flagelli, quasi non bastassero a perpetuar la miseria, veniva quello de' privilegi e delle private, e gli stolti impedimenti al giro de' generi e de' lavori, e il barbaro sistema annonario, e mille altri deliri, che per ultimo effetto renduti aveano gli abitanti di questa bella parte di Italia giustissimo oggetto dello sdegno e del disprezzo di tutti coloro cui era noto come sotto le leggi della libertà i nostri maggiori erano stati modello di sublime carattere.

Che diremo poi delle norme che hanno regnato fin qui nelle procedure criminali e civili! Era poco che la confusione di leggi non fatte certamente per noi intorbidasse le azioni de' cittadini. Le forme stesse ne' giudizi introdotte e la incerta competenza aggravavano d'intollerabile oppressione. Quindi l'inestricabile laberinto del foro, oltre l'eternare le cause, bene e spesso finiva col volgerle in mina de' litiganti.

Per ciò poi che spetta alle cose criminali, una folla immensa di sbirri e di tribunalisti diventava l'arbitra della libertà e della vita de' cittadini. Fremevano sdegnose le anime sensibili al barbaro insulto che si faceva legalmente, a nome del capo di una religione di pace, al genere umano: ma la parola era tronca sulle labbra dello scrittore filantropo; o se pure usciva, a null'altro giovava che ad aggravare il comun senso de' mali.

Ma giacché durava tuttavia un sistema di criminale giurisprudenza cotanto assurdo, si potesse almeno dire che la giustizia riteneva sul capo il sacro suo ornamento, simbolo di quella severa imparzialità che n'è l'essenziale attributo! lo lascio da parte le barbare forme de' processi, le arroganti invenzioni delle semiprove e

la serie iniqua di quelle sacrileghe presunzioni, sulle quali nelle tenebre del mistero si comandavano le catture e i tormenti, e si decideva della sorte degli uomini con fremito e raccapriccio degli stessi delatori. Lascio da parte la manifesta sproporzione fra i delitti e le pene, l'abituale enormissima distanza fra il reato commesso e la inflitta pena, onde, tolta a questa ogni condizione di salubre esemplarità, non altro negli spiriti s'imprimeva che il senso di un fatto atroce. Dirò solo di quella manifesta indulgenza che veniva per costantissimo metodo assicurata al ricco, e di quella doppia misura che adoperavasi con una classe e coll'altra de' cittadini, e del rigor certo che incontrava il povero, e della frequentissima oppressione ch'egli sì spesso soffriva, e della impunità che veniva sì spesso al nobile conceduta. Dirò...

Rifugge l'animo da questo luttuoso quadro, del quale eppur so che appena così dicendo vi presento le prime linee, risparmiando alle non per anche avvezze vostre menti, o giovani cittadini, la considerazione di tutto il turpe assassinio che commettevasi a nome di una legge che non era stata mai la volontà del popolo, e a nome di un principe che a tutt'altro avea pensato che a far leggi atte a rendere felice il popolo. E risparmierei pure di buona voglia ogni altra dolorosissima reminiscenza, se dei mali che si soffrirono non giovasse tenerla viva, onde conoscere quanta era la miseria nostra sostenendoli, e quanta la sorte avventurosa in esserne liberi.

Di questa maniera trattato il popolo, qual meraviglia se più non presenta alcuna traccia de' suoi originali lineamenti; se instupidito, contraffatto, ha perduta interamente la cognizione di se stesso? Il quale miserabile tra volgimento è accaduto pur troppo in ogni classe del medesimo. E quale sarebbe mai stato il sostegno che trattenuto l'avesse da sì luttuosa calamità? Nulla vagliono le virtù, i talenti, ove le ricchezze e la condizione debbano far tutto. Nulla vagliono la ragione e la giustizia, ove i ministri orgogliosi ed avari non sono soggetti a render conto della loro condotta al popolo che hanno oltraggiato. Nulla vale la speranza fondata sopra generosi sforzi arrischiati, quando la cabala e il capriccio dispongono della sorte del cittadino. Ah! questo nome, questo sacro nome di cittadino, che fu sì bello, e che tanto valeva in Roma ed in Grecia, o era fra noi ignoto affatto, o non avea più alcun senso. E perché l'avrebbe esso avuto, quando poi il pronunciarlo sarebbe stato un delitto!

Ma questo bel nome risorge ora fra noi accompagnato dagli alti diritti ch'esso annuncia; e la Costituzione che felicemente succede ad un sistema d'imbecille atrocità, lo consacra solennemente per la felicità del popolo di queste contrade. La libertà, l'eguaglianza, la sicurezza delle persone e delle fortune, vengono proclamate in essa stabilmente; e su questi sacri ed eterni fondamenti sorgeranno le auguste leggi che avremo quindinnanzi, le quali, concorrendo ognuno di noi a formarle, perché ognuno di noi concorrerà a nominare a legislatori gli uomini degni della nostra fiducia, la sorte nostra assicureranno veracemente; e non avremo più che quelle leggi che i nostri veri bisogni comanderanno; e saranno giuste, e saranno dolci, e saranno tutte fondate sulla nostra Libertà, e tenderanno tutte a conservarcela, e a conservarci con essa l'eguaglianza, e la sicurezza delle persone e delle fortune; e se accada giammai che alcuna non regga all'esperimento, non avremo a desiderarne per lungo tempo l'emenda.

Tutto ciò che a sostenere sì ampi vantaggi può in alcun modo contribuire, tutto nella nostra Costituzione è sapientemente consecrato. Quindi la libera stampa, quella salvaguardia solenne ed unica dei diritti del popolo e della Costituzione, mediante la quale ogni filosofo amico degli uomini può esercitare l'ufficio di magistrato che la natura gli conferì dandogli talenti per apprendere e cuor buono per ben usare de' talenti, e può ogni cittadino manifestare i suoi sospetti e le sue diffidenze a salute della patria. Quindi il diritto sacro di petizione, che nessun magistrato può restringere senza sacrilegio. Quindi l'istruzione pubblica e privata, mercé della quale i cittadini tranquilli unendosi possono de' pubblici affari e di ogni politico argomento in ogni maniera erudirsi. Quindi la severa responsabilità di tutti coloro che hanno alcuna parte negli uffici pubblici. Quindi in fine ogni altro più acconcio mezzo.

E ad usare di questi mezzi la Costituzione ha fissato un grande eccitamento, quello della eguaglianza di tutti in faccia alla legge, in forza della quale non più l'odiosa disparità delle condizioni verrà ad opprimere il povero ed il debole, né verrà la disparità delle fortune a comprimere la virtù e i talenti. E dove il buon cittadino ispirerà fiducia, la patria si farà un costante interesse di onorarlo e di chiamarlo ai pubblici uffici. Coloro stessi che le combinazioni, i bisogni o l'amor del riposo riterranno dalla vita pubblica, saranno certi di godere la pace all'ombra delle leggi. Non saravvi né autorità, né forza che possa ingiustamente turbarli, ed in ogni caso che l'artificio o la violenza alcun tratto si permettesse, avranno aperto luogo al riclamo, e saranno certi della giustizia, perciocché la Repubblica per legge fondamentale onora i cittadini benemeriti, quanto è coi cattivi inesorabile.

Di questa inesorabilità n'è certissimo argomento l'organizzazione della giustizia criminale, che, fondata sul rispetto dell'uomo, quanto è circospetta a privare della sua libertà il cittadino, quanto dimostrative esige che siano contro esso le prove e fuor di eccezione il giudizio del fatto, con quella santa e meravigliosa istituzione dei giurati che a ragione si è detta la Grande Carta del popolo, e contrabbilanciato potentemente da ogni possibile mezzo di difesa; altrettanto poi esige certa la pena, e per avere incorrotte le sentenze le riduce strettamente alla semplice applicazione della legge, e da luogo inoltre alle appellazioni. Ed oltre a che, dilatata la libertà de' cittadini, si scema naturalmente la lista crudele dei delitti, accresciuta ogni giorno sotto i tiranni per soddisfare alla fiscale voracità, le stesse pene si rammorbiscono ancora, perciocché ove il popolo regna, sicuro della forza che viene dal consenso generale degli animi, non alla paura presta l'orecchio come i timidi re, ma soltanto al sublime interesse di preservar gl'innocenti: nel che può essere generoso senza pericolo.

Della giustizia civile che saluberrime basi non pon'essa la Costituzione? La falange di quelle sanguisughe eterne che pasceansi nell'antico governo de' patrimoni di tante famiglie con sottile e perfido ritrovamento cambiati in tanti giri di forense cabala, cesserà quanto prima di deturpare le nostre città. Noi avremo un codice di leggi semplici e chiare, che, scritto nel comun linguaggio, facilmente sia appreso da tutti, onde conosca ciascuno le azioni che la legge gli accorda né debba più a lungo

essere vittima dell'altrui fallace ingordigia. Né certamente poi fia che alcun dubiti che, aboliti i fedecommissi, i maggiorascati, le primogeniture e le sostituzioni, non abbia a mancare la più feconda sorgente de' litigi fra cittadini. Possa il lume della ragione tanto diffondersi fra noi che i legislatori sopprimano un giorno, e fia ciò al più presto, o almeno riducano a strettissimi limiti, l'uso de' testamenti, inutili affatto dove regnano le repubblicane virtù; e dove abbondano, argomento certissimo che queste non ancora sussistono! Ma e il codice del quale parliamo e l'abolizione degli scandali indicati saranno opera del corpo legislativo. La Costituzione non ha fatto che additargli i princìpi da cui debbe esso partire.

Bensì la Costituzione ha compiutamente determinato un altro articolo di sommo vantaggio al popolo. Parlo dell'aver stabilita gratuita l'amministrazione della giustizia. Come mai aveano gli uomini potuto soffrire l'infame mercimonio de' giudici, che tale, a ben considerarlo, era appunto quel diritto di sportula che tanto avvilita i sacerdoti della giustizia! Ma quante cose non hanno sofferto gli uomini dopo che perduta la libertà erano venuti in podestà de' tiranni!

Un altro stabilimento d'inapprezzabile vantaggio al popolo ha creato la Costituzione nell'istituire i giudici di pace, magistrato veramente degno della maestà popolare e, per la santità del suo ufficio, venerando. Rendere ragione a poveri cittadini nelle loro vertenze, che quanto piccole per l'intrinseco valore, altrettanto sogliono essere importanti per chi non ha a soffrire contrasto per più alta cagione; e tentare autorevolmente composizione amichevole fra litiganti di maggior polso, e sopprimere tante fonti d'iracondia, di animosità, di ruina: queste non sono che le prime parti di questi pubblici funzionali. Tralascio l'ordine per le appellazioni, e i giudizi sulle forme, e l'ordinato eccitamento alla pronta emenda, o ad altro genere di riparo. Sì alti benefizi non potranno togliere al popolo. E perché poi questo nuov'ordine per ogni riguardo serbisi inviolato, quel sapientissimo ritrovamento si è stabilito della demarcazione de' poteri, garante immutabile del sistema sociale, in cui segnati i confini d'ogni autorità costituita, e comandato a ciascuno solennemente di non oltrepassarli, si è tolto l'arbitrio e si è per sempre allontanata la prepotenza.

Quest'ordine del poter giudiziario tende ad assicurare le persone e le sostanze de' privati. Parliamo dell'incremento meraviglioso che si assicura alla loro industria. Imperciocché sciolti i sì fatali corpi di arti e fatto libero ognuno nell'esercizio delle medesime, l'emulazione sola animerà a sostenere il confronto, né più la diligenza e il genio avranno a gemere sopraffatti dal vile titolo di una compera che, se così m'è permesso esprimermi, stabiliva una insidiosa ed avida aristocrazia dove ogni ragione voleva che nemmeno l'ombra ne comparisse. E la ricompensa assicurata agl'inventori, e il decretato mantenimento della proprietà esclusiva delle scoperte e delle produzioni, e il padrocinio speciale dell'agricoltura, e la libera circolazione interna delle manifatture e delle derrate, e il libero trasporto di esse anche al di fuori, oggetti in vano desiderati da tanto tempo né giammai conseguiti, a quale rapida fortuna non debbono innalzare in pochi anni la pubblica prosperità? L'agro ferrarese, sì uberoso per fecondità naturale e sì prodigamente da ogni parte fornito dalla natura di facilissimi sbocchi, prepara a noi, giovani cittadini, nuove incalcolabili ricchezze.

Che il senso della libertà e lo zelo degli uffici repubblicani di buon'ora riempiano gli animi vostri! Che scuotasi l'energia, della quale i maggiori vostri lasciarono sì bei monumenti in sì vaste bonificazioni, in tanta ampiezza di arginature, in sì frequenti imprese d'industria e di coraggio! Chi più di noi avrà ragione di benedire l'ordine nuovo di cose apparso nella patria nostra?

Non meno che alla privata fortuna la Costituzione ha provveduto prudentissimamente alla pubblica. Le amministrazioni delle municipalità e dei dipartimenti, fissate sopra chiarissimi piani e sottoposte a continua vigilanza, non daranno più luogo a que' perfidi dissipamenti sempre impuniti che nell'antico governo formavano un argomento a reclami quanto spesso giustissimi altrettanto sempre vani. Meno poi darà luogo a reclami il riparto e l'uso delle pubbliche contribuzioni, scoglio sì fatale, non so se io dica più ai governi o ai popoli! Altrove il capriccio, l'avarizia, o la prodigalità sono la norma delle contribuzioni; e questo è il primo segnale della schiavitù del popolo. Noi non avremo contribuzioni che a norma de' bisogni e degl'interessi del popolo. I rappresentanti del popolo dovranno decretarle ogni anno: i magistrati del popolo dovranno ripartirle: il governo renderà conto pubblico dell'impiego delle medesime. Faccio io la satira della tirannide; o l'immaginazione sedotta dall'amore del pubblico bene mi ha tratto nel paese delle visioni? Nulla di questo, o cittadini. Io non fo che toccar di volo alcuni articoli soli dell'avventurosa rigenerazione a noi dalla Provvidenza donata.

E che non direi se dovessi estesamente poi ragionare del meraviglioso riparto dei poteri sovrani, della divisione de' due Consigli, uno de' quali può a ragione chiamarsi l'immaginazione della Repubblica, e l'altro il giudizio; dell'autorità esecutiva, cui la difficile opera spetta di dare alla intera macchina nostra politica il conveniente moto, e conservarlo; e di quella connessione intima di ogni autorità, per la quale spinte ogniuna a marciare sopra una linea loro propria, senza potersi mai incrocchiare e collidere, tutte tendono ad un oggetto comune, che è la prosperità e la felicità generale? Oh! felici coloro che dalla fiducia del popolo chiamati a qualche parte di questa cooperazione potranno fedelmente corrispondere alla pubblica speranza!

Questo sacro entusiasmo si desti in tutti voi, giovani cittadini, e spandetene d'intorno le vampe, onde altri ancora se ne riempiano, e il patriotismo sorga sulle rive del Po, emulo di quello che il Tevere un giorno e i rinomati fiumi di Grecia videro sì ampio e verace. Niuno havvi cui, se non è in esso lui volontà, sia vietato di aver parte qualunque nelle cose della patria; e l'esercizio sovrano di nominare i propagatori delle leggi spetta per diritto a tutti i cittadini che, padroni di sé e costituenti tutti insieme uno Stato libero, sdegneranno giustamente il vóto orgoglio de' re e l'imbecille prepotenza de' grandi che fanno loro la corte, quando chiaramente comprendano l'alta loro fortuna. A favorire la quale, come a ragguagliare costantemente fra i cittadini i diritti e a togliere ogn'inquietezza di pervertimento ambizioso, ogniuno vede quanto giovi la mutabilità periodica degli uffici: eccellentissimo provvedimento che in una democrazia rappresentativa, com'è la nostra, assicura tutti i beni i quali senza un maggior numero di pericoli non potrebbero sperarsi mai da altro genere di popolare governo più sciolto, se potesse aver luogo in ampio tratto di paese, senza condannare

alla condizione di schiavi una gran parte di abitatori. Ed a sostenere questa meravigliosa e benefica Costituzione sia dagli attentati degl' interni nemici d'ogni genere sia dall'urto degli esterni, si è istituito un sistema di forza pubblica tutto affatto consentaneo ai principi di libertà e di giustizia che sono la base di questo divino lavoro. Imperciocché, siccome non altra legge qui domina che la volontà generale, così non altra forza ha luogo che il consenso e la cospirazione di tutti i cittadini a far valere la generale volontà. Per la quale cosa, laddove in ogni altro governo l'avarizia vende una parte della nazione al despota che la compra per opprimere l'altra parte, ed ambe sono schiave e servono ambe ai tiranni; qui ogni cittadino è soldato per assicurare con quella degli altri la propria libertà ed indipendenza; e affaticando sotto le armi non per altri milita che pe' suoi soli diritti e per quelli de' suoi fratelli, militanti del pari con esso lui per lo stesso interesse. E di che forza non è questo sentimento, e di che alto valore non riempie gli animi! Testimoni Greci e Romani che ne' bei giorni della libertà operarono cose le quali a noi sembrerebbero incredibili, se non avessimo noi stessi veduti portentosi forse maggiori nelle vittoriose falangi francesi. Sorpresi nelle controversie loro domestiche dalla congiura di tutta Europa, lottando contro tradimenti e bisogni d'ogni genere, senza amici, senza soccorsi, senza pane, ma grandi pel vivo senso della libertà, hanno dettata infine la legge; né terminerà questa guerra che non veggansi gl'insolenti loro nemici maledire il consiglio dal quale furono tratti ad attaccargli. So che havvi in tutte le umane cose una regola di proporzione; e perciò ad ogni popolo è segnata la sua carriera. Ma l'entusiasmo della libertà ha sempre fatto fare grandi cose agli uomini: e l'energia ch'esso desta, è stata sempre fatale ai tiranni. Sarà nostra, giovani cittadini, questa energia, come è stata di altri, se l'entusiasmo della libertà viene ad accendersi nei nostri petti; e ad accenderlo basta l'intima persuasione della felice forma di governo dalla Costituzione stabilito.

Io non nego invero che duri alquanto non debbano riuscire i principi, perciocché troppo profondamente ci stanno impresse ancora nell'anima le abitudini della antica servitù; e paiono troppo deboli ancora le nostre pupille per riguardare lo splendor fulgentissimo della libertà. Noi che non abbiamo avuto a comprare col nostro sangue la nostra rigenerazione, com' è convenuto fare agl'invitti nostri liberatori, e come i nostri fratelli bergamaschi e bresciani hanno fatto con sì grande coraggio in questi ultimi **giorni**, non perciò meriteremo meno della libertà prestandoci al sacrificio ch'essa giustamente comanda. La prima base dello stato felicissimo, a cui il nuov'ordine e la Costituzione c'invitano, si è la virtù. Senza virtù non può sussistere né libertà, né repubblica; e tutti i popoli che vissero liberi e repubblicani un giorno, cessarono d'essere tali tosto che la virtù cessò in essi. Questa virtù consiste nella fratellevole concordia e beneficenza, nell'amore della fatica e dello studio, nella temperanza e nella moderazione, nel sincero attaccamento alla patria ed alle leggi e nella rispettosa ubbidienza a' magistrati, i quali, conservando in vigore le leggi, vengono a conservare la libertà del popolo la cui volontà suprema esse esprimono. L'infingardaggine, l'ozio, l'avarizia, la dissolutezza, l'ambizione orgogliosa, il lusso, debbono sparire dalla terra abitata da uomini repubblicani. Questi nomi e questi vizi

possono essere il patrimonio de' soli schiavi, e colà soltanto debbono aver luogo dove regna l'atroce dispotismo, che non può sussistere appunto se non giunge prima a pervertire e a degradare gli uomini. Il dispotismo ha bisogno di schiavi, perché esso fa tutto colla sua verga di ferro. La repubblica vuole uomini liberi, perché non fa nulla se non se coll'assenso e colla energia dell'individui che la compongono.

Volete voi iniziarvi, giovani cittadini, nella carriera delle virtù repubblicane? Applicatevi seriamente allo studio della nostra Costituzione; riempitevi per convinzione intima della idea de' sacri imprescrittibili diritti dell'uomo, sui quali essa è fondata; investigatene ciascun articolo; cercate le profonde ragioni per le quali sono fissati i fondamentali regolamenti ch'essa comprende; vedete la norma delle funzioni pubbliche attribuite, la connessione che hanno fra d'esse, gli oggetti a' quali dirigonsi: in somma a parte a parte esaminatene le diramazioni tutte; e calcolando poi il totale dell'opera riconoscete l'influenza certissima ch'essa aver debbe sulla vostra e sulla felicità di tutti i vostri concittadini. Voi allora formatone per abitudine lo spirito, penetrati dalla grandezza e dalla santità di questo codice, una tale viva estimazione di essa concepirete, che animerà con piena forza ogni vostro pensiero e sentimento; e verravvi allora in petto il vero fuoco del patriotismo, quel fuoco divino che diede cittadini a Sparta ed a Roma, i nomi de' quali dureranno quanto durerà la stirpe degli uomini e il rispetto alla virtù.

Se io dovessi parlare ad altri che a voi, ad eccitamento per questo studio proporrei primieramente la ragione dei tempi, che presso gli uomini è stata sempre di gravissima forza. Direi che la rivoluzione è già fatta: che vana è l'ostinatezza negli antichi principi, vanissima poi la speranza che ritornar possano le cose e le opinioni allo stato di prima. L'ignoranza e l'egoismo si fidano senza fondamento veruno: i fanatici e i prepotenti muovono in vano le secrete loro cabale. Ni un frutto trarranno da quel senso profondo di accecamento, di delirio e di corruzione maligna che vanno ancora fomentando. V è nelle terre nostre, in questa stessa città, uno stuolo di anime decise per la libertà, che apriranno finalmente gli occhi al popolo sedotto, che rovesceranno gli artifici degl'impostori, che vendicheranno gli oltraggi fatti al nuov'ordine di rigenerazione. Per la qual cosa l'interesse stesso che guida i nemici della Costituzione a farle una sorda e vana guerra, debbe volgerli piuttosto a trarre vantaggio dalla medesima; e perciò fa d'uopo che attentamente la studino e la comprendano; essendo essa il manuale che debbe quindinnanzi dirigerli nelle loro vedute qualunque sieno.

Ma io non ho a fare che con giovani coraggiosi e caldi del desiderio di meritare il sacro nome di cittadini, zelanti della prosperità e della gloria della patria, di cui sono oggi una dolce speranza, e ne saranno quanto prima il sostegno e l'ornamento. Anelano essi all'onore di rendersi atti ai pubblici uffici e sentono come il debito di servire alla Repubblica, così l'ambizione lodevole di non lasciarsi in questa splendida carriera avanzare dalla gioventù delle altre città. Sanno che Ferrara ebbe in ogni tempo uomini per militare coraggio, per scienze, per arti e per consiglio politico rinomatissimi: che i loro maggiori gustata aveano la libertà prima che abusando della pubblica confidenza i furbi Estensi ne pervertissero gradatamente il deposito; e che la

servitù di alcuni secoli, e il crudo esaurimento di ogni loro facoltà non ha estinto affatto negli animi de' nipoti di Salinguerra i semi de' liberi sensi. Io li veggio perciò impazienti di porsi in carriera, circondandosi d'ogn'intorno di lumi onde non essere degeneri dall'illustre schiatta dalla quale provengono, e risarcirsi pienamente de' torti che la tirannide de' prepotenti ha fatto ai loro padri.

Giovani cittadini! è di voi che io parlo, e nelle animate fisionomie vostre io leggo il presagio de' rapidi e felici vostri avanzamenti. A questi ha mirato il consiglio provvidissimo de' vostri amministratori, i quali fra gl'insigni argomenti che hanno dati alla patria dello zelo loro vivissimo per lo stabilimento della libertà, per la diffusione de' grandi principi che la sostengono, e per l'affrettamento della creazione di uno spirito pubblico che sorga all'altezza delle felici circostanze alle quali siamo giunti, questo sublime e veramente patriottico divisamente hanno pure avuto, di fondare sulle ruine di una scuola divenuta oggi inutile affatto per la più acconcia legislazione che si promette, una nuova cattedra di doppio importantissimo oggetto, il primo de' quali si è appunto di far conoscere il diritto costituzionale democratico, l'altro di sviluppare i profondi principi sui quali si regge l'ampia sfera del giuspubblico universale.

Riguarda il primo la cognizione dei diritti naturali dell'uomo, l'atto meraviglioso con cui è passato allo stato di società; gli effetti di quest'atto, vale a dire lo sviluppamento della sovranità del popolo, i veri caratteri d'essa, i diritti civili, e il riparto de' poteri, che dicesi Costituzione, e la configurazione del governo. Delle quali cose tutte per parlare con fondamento fa d'uopo risalire ai principi stati fin qui il secreto di pochi filosofi, poiché non acconsentivano i tiranni che venissero diffusi fra gli uomini; che anzi assoldavano vigliacchi scrittori, i quali in ogni maniera li oscurassero calunniandoli. A due fini poi essenzialissimi servono codesti principi così applicati agli argomenti che accennammo. Primieramente mettono ampia luce nella considerazione delle varie forme di governo tentate finora dagli uomini, apertamente mostrandone i rispettivi inconvenienti e vantaggi; ed evidente mostrano il diritto che ha alla preferenza sopra tutti la democrazia rappresentativa dalla nostra Costituzione adottata. In secondo luogo illustrano e sostengono partitamente le disposizioni che l'atto costituzionale contiene; indicandone i fondamenti e sviluppandone i rapporti, e i modi pur anche dimostrando di aggiungere, ove il tempo lo esiga, la perfezione opportuna. In questa doppia ripartizione il diritto costituzionale democratico si comprende, che io mi accingo a spiegarvi.

Il giuspubblico universale sorge sulla base del primo, ed ha due fini anch'esso essenziali del pari. Contiene in primo luogo l'ampia ragione dell'imperio, in quanto segue negl'interni suoi rapporti il corpo sociale già costituito, sviluppando i principi della legislazione, della pubblica economia e d'ogni genere d'istituzioni atte a guidare sulla scorta di una libera Costituzione a sicura prosperità un popolo. Poscia mettendo questo popolo in relazione cogli altri, i diritti reciproci, e gl'interessi, e le norme di condotta espone, e fissa i canoni di quella giustizia politica che lega e disgiunge le nazioni e di bel nuovo le unisce, onde, se fia possibile, l'arte s'apprenda una volta di tenerle concordi e di stabilire col fatto una universale convenzione, che

componendo le pretensioni, ratterperando le inquietezze e compensandone gl'interessi, finalmente le volga a quel beato punto di calma che è il voto di tutte le anime buone, che n'è stato chiamato il sogno, ma che non pertanto è un sogno che potrebbe realizzarsi.

Se lo studio del diritto costituzionale è necessario ad ogni cittadino che deve conoscere i propri e gli altrui diritti, il carattere del governo della sua patria, gli oggetti delle sue speranze, i fondamenti delle medesime e gli uffici che la legge o gl'impone o gli procura; lo studio del giuspubblico è necessario ad ogni repubblicano che dalla volontà del popolo può essere tratto a sostenere gli eminenti affari della patria colle operazioni dell'alta politica. **Per i! nna!p m<ja** io non dubito punto, giovani cittadini, che non siate per dimostrarvi grati a quella saggia Provvidenza che preparovvi questo prezioso soccorso. Di esso approfittando grandissimo vantaggio recherete alla patria, bisognosa di uomini ben istrutti, ed acquisterete somma gloria a voi stessi e vivissima soddisfazione. Grande argomento a bene sperare di voi è la prontezza colla quale, non ostante i bassi artifici de' nemici della libertà e degli uomini, siete accorsi ad udirmi; e vi prego a continuare in sì lodevole proposito. Io ho grande zelo da offerirvi, amor vivo della patria, e de' progressi vostri; né alcuna cosa certamente risparmiarò per darvene prova. Animato da questi sensi m'aggiungo compagno a voi de' vostri studi; onde uniti insieme nel patriotismo e nell'amicizia, con leale reciproca uniformità c'istruiamo a vicenda, affine d'avere il frutto delle nostre cure comune.

Introduzione.

Imprendendo noi lo studio della Costituzione per la quale viene a fissarsi il nuovo stato politico a cui le vittorie e l'animo generoso della nazione francese fortunatamente ci chiamano, innanzi a tutto convien dire cosa voglia significare un tal nome.

Costituzione in politica non è che quel certo e stabile modo con cui un popolo esiste e si regge.

Quindi per farci una perfetta idea della Costituzione è mestieri conoscere cosa sia popolo.

Popolo adunque è un'associazione d'uomini, i quali, parlanti una stessa lingua, ed abitanti uno spazio di terra in qualunque modo contiguo, hanno convenuto di vivere insieme nella scambievolezza degli uffici della vita.

Ma come questi uomini hanno fatta tra loro una tale convenzione? Quale si è di essa la natura? Quali ne sono gli oggetti? Ecco alcune altre ricerche, senza le quali noi non potremo giammai intendere con cognizione di causa ciò che abbiamo detto indicarsi col nome di Costituzione.

E siccome abbiamo detto inoltre essere il popolo un'associazione d'uomini, a tutte le accennate cose è d'uopo premettere un esame dell'uomo individuale.

Da questa breve analisi apertamente risulta che l'uomo deve considerarsi in tre stati diversi:

- I) come isolato dagli altri uomini; e questo chiamasi stato di natura;
- II) come congiunto agli altri per convenzione; e questo dicesi stato civile;
- III) come fissato ne' rispettivi uffici di governo; ed appellasi questo stato costituzionale.

È sì ben collegata insieme questa gradazione di stati, che non è possibile concepire bene il terzo, senza aver prima conosciuto il secondo ed il primo. E perciò innanzi di parlare di Costituzione, esamineremo più brevemente che sia possibile l'uomo ne' vari stati indicati.

Capitolo I

Dell'uomo nello stato di natura.

Non è del proposito nostro cercare se veramente l'uomo sia stato mai isolato dagli altri uomini e se abbia vivuta una vita selvatica. Noi non questioniamo qui di ciò che di fatto sia accaduto: parliamo soltanto di ciò che ha potuto accadere; e nel fissare questo stato dell'uomo che chiamasi stato di natura non intendiamo che di considerarlo secondo l'indole sua intrinseca, e secondo quegli attributi che sono sì essenziali alla sua conformazione che non sarebbe in alcun modo possibile supporlo esistente senza supporre in esso tali qualità.

Quale si è adunque l'indole intrinseca dell'uomo? È di essere necessariamente tratto a star bene¹.

I filosofi antichi e moderni usano di altra espressione. Dicono che l'uomo è tratto necessariamente alla felicità. Ma siccome non sono convenuti mai nella definizione della felicità, così credo ragionevole cosa l'abbandonare un vocabolo di senso tanto equivoco ed incerto². Dicendo piuttosto che l'uomo è tratto necessariamente a star bene, diamo una idea nella sua generalità più facile a concepirsi.

Se l'uomo è tratto a star bene, fa d'uopo supporre che abbia il senso dello star male. Ma cosa è ciò che in esso produce questo senso? Non altro che il bisogno, il

¹ Dico necessariamente; ed ognuno comprende la verità di questo fatto consultando il proprio sentimento. Esaminatevi in ogni rapporto. Voi vi vedrete sempre tratti a star bene. Non è che per questo che passate progressivamente da un desiderio ad un altro. Non è però che cerchiamo sempre il nostro vero bene. Ma l'ingannarci sulla preferenza non fa che vieppiù prevare la verità del fatto. I metafisici provano questo essenziale carattere dell'uomo anche con sottile raziocinio. V intelletto e la volontà, dicono essi, sono due facoltà dell'uomo distinte pei loro rapporti; ma una sola e semplicissima si è l'anima alla quale appartengono. Quest'anima è una sostanza viva, la cui vita consiste in azioni proprie della sua natura. In quanto la sua forza produce idee, dicesi intendere; in quanto approva, o disapprova, dicesi volere, o non volere. Appetisce adunque, od abborre secondo che intende. Quindi l'appetire il bene e l'abbonire il male è un attributo suo necessario.

² Le definizioni date della felicità riempiono de' volumi, e provano l'ignoranza de' filosofi. Io non mi perderò a rammentarle. La felicità non è che rispettiva, e contiene una idea complessa. Quindi non può rettamente definirsi. Spedalieri la dice uno stato d'acquiescenza e di godimento. Coloro i quali si persuadono più facilmente quanto meno intendono, loderanno la definizione spedalieriana. Io la ripongo nel catalogo di tutte le altre.

quale può definirsi una certa inquietezza molesta sia delle sue fisiche facoltà, sia del suo spirito. Sopprimere queste inquietezze egli è un soddisfare ai suoi bisogni. Soddisfare ai suoi bisogni egli è un trarsi a star bene.

Se pertanto tutto ciò appartiene alla intrinseca indole dell'uomo, eccoci ben tosto a riconoscere in esso il diritto. Imperciocché avendogli la natura dati i bisogni che lo fanno star male, debbe avergli dato di potere soddisfarli onde star bene, giacché a star bene tende esso necessariamente; sicché asserire l'opposto non sarebbe che commettere un'assurda contraddi-

MANCA 44

** Credo d'aver data una idea chiara e precisa del diritto. Contuttociò non l'ho definito. Io confesso di non saperlo fare. Dire che il diritto è la facoltà di fare, di avere, o di adoperare qualche cosa, a senso mio è un parlare con poca precisione. Alcuni aggiungono: conforme alla ragione. Per rendere utile una tale definizione fa d'uopo fissar prima l'idea chiara della ragione, e di ciò che rende le cose o le azioni conformi alla medesima. Quindi internarsi ne' vortici più profondi della metafisica; e far dipendere la persuasione de' principi naturali da nozioni che possono da molti riguardarsi come problematiche, ad onta del lume che i metafisici credono di dare alle medesime. Le verità elementari non devono esporsi con carattere precario. Altronde si vedrà in progresso che l'idea della conformità alla ragione è affatto superflua nella definizione del diritto. Contuttociò giova avvertire che la nozione della conformità alla ragione è la base del senso attaccato alla parola diritto. Diritto e retto così sono sinonimi, e la ragione è la misura.

I Latini con maggiore proprietà adoperarono la parola *iuris*, comprendendo l'idea di comando. Questo comando viene espresso dal bisogno. Nasce di qui che la parola potere ha un senso complesso, maggiore di quello che accordino ad essa i volgari noti rapporti o morali o fisici. Noi non possiamo dare una esatta definizione del diritto perché la nostra lingua non ci somministra i termini acconci.

L'uomo così fornito del diritto seco porta necessariamente il debito di usarne, perciocché deve tendere al fine proposto nell'intrinseca sua indole. Dubitare di ciò, sarebbe uno stravagantissimo pensiero. Siccome adunque dal bisogno si argomenta il diritto, dal diritto si argomenta l'obbligazione. Questa è la somma della legge naturale³.

Per classificare i diritti dell'uomo è dunque necessario classificare i suoi bisogni. Noi, accennando i principali bisogni risultanti dall'indole intima dell'uomo, verremo a parlare de' principali diritti che all'uomo competono nello stato di natura.

Diritto di conservazione.

³ Sarebbe uno scandalo per alcuni, se qui omettessi la divisione del diritto siccome da tutti si riporta, in naturale e positivo, distinto questo in divino ed umano, ecc. Il diritto naturale è una facoltà o potere nascente da qualche bisogno essenziale all'uomo. Il diritto positivo divino o umano è una facoltà nascente da un fatto rispettivamente o di Dio che ha parlato, o degli uomini che sono convenuti in accordo. Il diritto naturale si conosce per semplice discorso della ragione che segue il concatenamento delle verità dette necessarie, colla scorta del famoso principio di contraddizione. Il diritto positivo non ci si rende noto che per una manifestazione esterna. Il diritto naturale è necessario ed immutabile: mutabile e contingente è il diritto positivo.

La vita è la base d'ogni bene dell'uomo: il bisogno di conservarsi la vita è il primo ch'egli sente. Questo sentimento è un aggregato di cento diversi bisogni che chiameremo elementari. Tutti in complesso gli danno il diritto di conservarsi, cioè il diritto di adoperare checché occorre a quest'oggetto. Avendo adunque l'uomo un continuo sensibilissimo eccitamento a conservarsi, certo e manifesto si è il suo diritto, e tanto, quanto certa e manifesta si è la sua natura.

Diritto di perfettibilità.

Ma l'uomo non sente soltanto il bisogno di conservarsi: sente pur l'altro ancora di perfezionare il suo individuo, ossia di migliorare il sistema dell'essere suo. Tutte le sue facoltà accusano l'eterno sforzo che fa per conseguire questo miglioramento. Imperciocché il senso dello star bene portando di sua natura una successione di confronti, viensi appunto con questi a produrre la gradazione al meglio sia per maggiore ampiezza di capacità e d'energia sopraggiunta alle facoltà d'ogni classe, sia per uno sviluppamento di nuove facoltà, che quello delle prime eccitate produce. Il quale sviluppamento, dando l'idea di nuovo bisogno, da quella eziandio di nuovo diritto, il diritto di perfettibilità. Il talento dell'industria è l'espressione della perfettibilità dell'uomo.

Diritto d'indipendenza.

Il bisogno di conservarsi e di migliorarsi ne tragge seco un altro certo del pari; ed è quello di essere affatto indipendente da ognuno intorno al far valere il soddisfacimento de' suoi bisogni e l'esercizio de' suoi diritti. Questo è il diritto d'indipendenza, per cui l'uomo non appartiene che a se stesso. Difatti se l'uomo dipendesse da altri, la conservazione e il miglioramento suo non sarebbero sicuri, potendo mancare la volontà o la forza di quello da cui dovrebbe dipendere. Vi sarebbe dunque contraddizione tra l'essere nell'uomo il bisogno di conservarsi e migliorarsi, e per ciò il rispettivo diritto, e il non essere in lui l'assoluto, proprio e indipendente modo di provvedere a tale suo bisogno.

Diritto di libertà.

Per la stessa ragione l'uomo ha bisogno di essere libero, cioè di poter fare da sé qualunque impiego gli piaccia delle sue facoltà, strumenti come della soddisfazione de' suoi bisogni così pure dell'esercizio de' suoi diritti. Ed ecco il diritto di libertà. Se l'uomo non fosse libero, tratto com'è necessariamente a star bene per la sua intrinseca indole, mancherebbe di mezzi suoi propri per ottenere codesto fine, e

sarebbe mise-rissimo, sia che altri limitasse l'esercizio della sua forza, sia che non avess'egli l'arbitrio di usarne a suo talento.

Ma non tanto circa il fare checché conviene all'impiego delle sue facoltà l'uomo è libero; ma eziandio circa il pensare e giudicare di ciò che appartiene ad ogni suo diritto, e al suo star bene e migliorarsi. Ogni diritto viene dal bisogno: fa d'uopo adunque sentire il bisogno per avere un diritto e potere operare in conseguenza. Ora chi può giudicare del bisogno? Soltanto al certo colui che lo sente, non altri, che giudicherebbe senza molta cognizione di causa: massimamente osservando che non sui principi generali, ma sui concreti, cade ordinariamente il giudizio pratico, che è appunto l'eccitamento immediato ad agire. E infatti avendo ognuno il suo gusto, il suo tatto, il suo udito, il suo odorato, la sua vista, come mai non da questi sensi, ma piuttosto da quelli degli altri potrebb'egli dipendere? Ed avendo ognuno la sua ragione, dirassi mai che debba pensare piuttosto colla ragione altrui? Anche qui sarebbe d'uopo adottare un assurdo che per nessun modo può suporsi.

Diritto d'eguaglianza.

L'umana specie è composta di più individui, ciascuno de' quali, essendo capace degli stessi bisogni, viene ad essere partecipe degli stessi diritti. Se un individuo avesse meno diritti d'un altro, questo mancherebbe de' mezzi essenziali al suo ben stare; e ciò sarebbe un assurdo stravagantissimo, costando di fatto che avendo ogn'individuo della specie umana il senso imperioso dello star bene, ha per conseguenza il diritto di tendere a questo stato.

L'idea però che diamo qui della eguaglianza non esclude i differenti gradi di sensibilità, che formano la differenza del temperamento, della capacità, della forza e delle passioni degli uomini. La natura ha variato negl' individui il suo lavoro; ma in tutti ha costantemente posti gli stessi generali principi di costituzione fisico-morale. Questi principi sono essenziali all'uomo: il rimanente è pura casuale modificazione.

I diritti de' quali abbiamo parlato fin qui hanno tutti una stretta connessione fra essi, e gli uni dipendono dagli altri; il che prova vieppiù la verità de' medesimi. Così pure accade di altri due, dei quali siamo per favellare.

Diritto detto di proprietà.

Il primo di questi si è quello che comunemente si chiama di proprietà, il senso della qual parola non può meglio esprimersi che dicendo propria e.g. di me una cosa, la quale talmente s'intende mia che niun altro può contemporaneamente né occuparla, né servirsene, né in alcun modo disporne.

Gli scrittori di diritto naturale sembrano per la più parte convenire che l'uomo nello stato di natura goda essenzialmente del diritto di proprietà nella stessa ampiezza di senso di cui ne gode nello stato civile. Pensano cioè che l'uomo abbia di certe cose un tale dominio che l'uso delle medesime appartenga tutto immobilmente

ed esclusivamente ad esso lui, cosicché altri non possa avervi parte se da lui non ne viene disposto. Quindi si limitano soltanto a due articoli. Il primo si è che separano gli oggetti di proprietà esclusiva da quelli di proprietà comune. Imperciocché havvi, come ognuno può da se stesso osservare, de' beni che possono soddisfare contemporaneamente ai bisogni di tutti o di molti, a cagione di una certa inesauribilità ad essi propria, siccome è la luce del sole, l'aria, il mare; o successivamente, come l'acqua corrente de' fiumi. Havvere poi di quelli, de' quali uno solo o pochi uomini possono usare, siccome sarebbe una o più frutta, una pelliccia, un pezzo di legno e tali altre cose, le quali o consumansi adoperate in soddisfazione di bisogno o per essere naturalmente circoscritte presentano un carattere di certa indivisibilità.

E parlando della proprietà esclusiva, la quale appunto riguarda i beni di quest'ultima sfera, si occupano assai del titolo con cui nello stato di natura l'uomo li acquista: il quale titolo, comunque essi lo dividano in occupazione ed industria, pare a me che alla industria sola si possa limitare, perciocché non può negarsi che l'occupazione non sia parte della industria.

È questo poi il luogo in cui sogliono essi esaminare la celebre teoria obbesiana del diritto di tutti sopra tutte le cose⁴: teoria che ha fatto poca fortuna, non per altro, credo io, che per lo spaventoso corollario che il suo autore ne trasse, dello stato di mutua guerra in cui suppose gli uomini, deducendo quindi per primo bisogno la pace.

Pare a me che mettendo precisione nelle idee, si possa intorno al diritto chiamato di proprietà ragionare alquanto diversamente e più esattamente di quello che ne dice la maggior parte di questi scrittori.

È parte infatti del diritto di conservazione e di perfettibilità l'aspirare, pretendere e concorrere a quanto può abbisognare all'insuperabile senso di star bene che ha ogni uomo. Tutti sono d'accordo, né, così spiegata, la teoria obbesiana può ricusarsi da alcuno. Ma altro è il diritto di aspirare, pretendere e concorrere a tutto, altro il diritto di posseder tutto. Il primo nasce dall'essere ogni uomo capace di bisogno; nasce il secondo dall'essere attualmente pressato dal bisogno col vantaggio della occupazione, ossia del diritto d'industria.

Ora l'uomo in attuale pressura di bisogno col vantaggio della occupazione, ossia col diritto d'industria, circoscrive a favor suo il diritto che in altri produce un eguale bisogno non corredato da eguale vantaggio. Eccone la prova. Non potendo la cosa occupata servire a più, è d'uopo che sia di colui in mano del quale venne pel primo, sia che vogliasi argomentare dall'antiorità del bisogno, supponendosi essere questa in chi occupò il primo la cosa, sia che vogliasi argomentare dal diritto d'industria, che, come il fatto dimostra, sta nel primo occupante e deve avere il suo effetto. Egli è dunque manifesto che v'è un diritto di possesso in alcuni, mentre manca in altri. Perciò ove di questo diritto si tratti non può aver luogo la teoria obbesiana, la quale nemmeno dal suo autore poté mai estendersi a questo senso, mentre conterrebbe visibilissima contraddizione.

⁴ *jus omnium in optima*

Ma se l'uomo in istato di natura può avere possesso di alcune cose, dirassi non pertanto che il suo possesso contenga il titolo stesso d'ampiezza di che gode nello stato civile? Ecco la questione che parmi degna d'esser qui trattata, avendo essa non leggera influenza sulle cose che dovremo dire in appresso.

In primo luogo io osservo che nello stato di natura i bisogni dell'uomo sono bensì vivacissimi ma nel tempo stesso sono ancora semplicissimi. In quanto sono vivacissimi, essi rendono l'uomo sommamente energico in ricercare di soddisfarli. Ma in quanto sono semplicissimi, né presentano oggetti complicati, né soffrono lunga combinazione di previdenza. La fame, la sete, la nudità, la venere, domandando una pronta soddisfazione per l'inquietezza viva e concentrata che producono, non esigono se non preparativi analoghi alla rapidità colla quale s'annunciano e si succedono. Quindi è da avvertire che nello stato di natura l'uomo, in forza della sua originale costituzione, dalla somma effervescenza passa al sommo ozio, situazione conseguente alla rilassatezza di una fibra stata di già tesa vivamente.

Nella quale situazione, come l'inquietezza è cessata così cessa ogni bisogno, o quello solo veglia del riposo. Non si può dunque concepire che l'uomo nello stato di natura contragga il desiderio della superfluità; e molto meno che si formi di essa un abito.

Ora se tal si è l'indole dell'uomo nello stato di natura, non risultando i suoi diritti che da' suoi bisogni e questi non estendendosi che al presente, non altro che momentanea può essere la sua proprietà, consistente cioè nell'atto del suo possesso venutogli dalla occupazione.

Vero è che come abbiamo detto essere l'occupazione una parte della sua industria e l'industria l'espressione della sua perfettibilità, pare che anche al di là de' pressanti bisogni momentanei venga spinta l'immaginazione dell'uomo, e in esso nascano i primi tratti di previdenza, padri della pastorizia e dell'agricoltura. Così di fatto convien dire che sia succeduto, se l'uomo dallo stato di natura è passato poi a quello della civile società.

Ma due cose è d'uopo considerare. La prima si è che il successivo possesso del frutto d'industria è ben diverso dal possesso immobile del fondo. La seconda si è che appunto nella o separazione o congiunzione del possesso di questi due oggetti ripongo io e sta veramente la differenza della proprietà, della finale ragioniamo. Quindi per conseguenza deriva che quanto la prima appartiene allo stato di natura, altrettanto appartiene l'altra allo stato della civile società. E di vero, il diritto sul terreno onde nascerebbe esso? Non altronde certamente che dal bisogno d'averne il frutto. Ma il soggetto del diritto altro non è che quello del bisogno; è dunque il frutto del terreno, non il terreno stesso.

Dirà probabilmente alcuno che il frutto non si coglie che dal terreno: che l'occupazione essendo un giusto titolo, viene il fondo in dominio **di mi l'nmna**; e che non producendo se non previe fatiche ed impiego di tempo e di capitali, di qualunque specie s'intendano, deve essere proprio di chi vi ha consecrate queste cose.

Egli è però facile vedere che ciò non è se non un confondere due distinti termini in un solo, ed insensibilmente attribuire al primo stato dell'uomo ciò che è proprio

soltanto del secondo. Prova di questo si è il non avere l'uomo nello stato di natura sufficienti mezzi per difendere la proprietà territoriale contro l'invasione che altri potesse farne.

E qui considerate che d'ogni naturale diritto appariscono nella originale costituzione dell'uomo i mezzi di sufficiente difesa; e così pure in quello della proprietà proporzionata ai bisogni di questo stato; mentre limitandosi il suo possesso a cose mobili, facilmente o le consuma sull'istante soddisfacendo all'urgente bisogno, o le trasporta e le mette in salvo colla destrezza, agilità e forza di cui è fornito. All'opposto né si consuma, né si trasporta, né si mette in salvo un fondo senza il soccorso d'altri stabilito con patti: il che non è poi che società. Ma di ciò abbastanza⁵.

Diritto di difesa.

Avendo noi fatta menzione dei mezzi che secondo l'originale sua costituzione l'uomo ha per difendersi, siamo naturalmente condotti ad accennare il bisogno della difesa, e per conseguenza il diritto della medesima.

È il diritto di difesa una necessaria derivazione di quello di conservarsi ed una giusta esigenza di tutti gli altri diritti già esposti. Imperciocché non sarebbero essi perfetti se mancasse all'uomo di poter concentrare e adoperare ogni sua facoltà contro ogni genere di pericoli minacciati, o d'intacco qualunque a' suoi diritti.

Dico di poter concentrare e adoperare ogni sua facoltà. Con che intendo e quelle dello spirito e le fisiche. Danno le prime l'accorgimento: danno le seconde la forza. Il bisogno da cui nasce il diritto di difesa ne determina e la scelta e la misura. E siccome nello stato in cui contempliamo l'uomo non ha esso grande amplificazione d'idee né molta serie di fini, ma un fine solo immediato, quello cioè di riparare ai danni prossimi o minacciati o sofferti; così avviene che propriamente non abbiami eccesso, essendo questo proprio dell'uomo corrotto per sensi fattizi e per complicazione d'interessi e di passioni: cose aliene dall'uomo nello stato di natura, ove ridotto alle sole sue facoltà e spinto a bramare semplicemente ed unicamente di conservarsi, sente il bisogno di non arrischiare più di quello che la necessità gli comanda⁶.

Quindi facilmente può ognuno argomentare come ha bensì l'uomo il diritto della difesa, ma non già quello della forza: essendo la forza un mezzo per far valere il

⁵ Io prego i miei leggitori a ben considerare quanto qui ho esposto intorno al diritto detto di proprietà. Codesta materia è in politica della più alta importanza: imperciocché secondo i principi che se ne fissano, si potrà poscia dedurre quali modificazioni possano darsi al diritto civile di proprietà da un saggio legislatore, e a quali limiti estendersi la teoria delle contribuzioni. Per quanto posso accorgermi, pare a me d'essere il primo a sviluppare il doppio rapporto che in sé contiene l'idea della proprietà. Rousseau non ha fatto che darne un leggerissimo cenno. Era forse opportuno aggiungere altre considerazioni, e corroborarle coi fatti che ci presenta la storia; ma la brevità che sono costretto a tenere in questi Elementi non mi ha accordato di dire di più. Altronde io debbo lasciare luogo agli altri d'impiegare l'acutezza del loro intelletto. Codesta dichiarazione deve applicarsi a vari altri articoli toccati in quest'opera.

⁶ È sommamente necessario aver presente questa verità che l'osservazione conferma costantemente. Osservate i fanciulli. Voi vedrete che non impiegano mai in qualunque cosa facciano più forza di quella che è necessaria al **fine che si pro-**

diritto, non mai un soggetto di diritto. Questa considerazione tanto chiara e tanto giusta ci libera da una immensa quantità d'inutili discorsi che senza alcun pro sogliono fare gli scrittori di queste materie; e ci fa vedere la inconvenienza de' romanzi architettati dalla fervida fantasia di alcuni filosofi che nel parlare della forza seguirono la vivacità della calda loro fantasia, anziché lasciarsi guidare dalla tranquilla ragione⁷.

L'uomo in qualche pericolo. Allevati noi in mezzo alla società con una educazione che non è altro che un sistema di idee fattizie, calcoliamo come nostra la forza altrui. Nell'esaminare l'uomo della natura vuoi grande astrazione.

Perché poi la forza è un mezzo di far valere il diritto, ed essa propriamente lo assicura, sogliono i pubblicisti chiamare diritti perfetti tutti quelli ai quali la forza può associarsi come mezzo di farli valere; e vedremo in seguito a che questo avvertimento conduca.

I diritti naturali dell'uomo chiamansi sacri, imprescrittibili, inalienabili, eterni. Sono sacri perché sono un alto dono dell'Autore supremo dell'uomo, e tendenti a dar carattere alla sua più bell'opera, ed a conservarla. Sono imprescrittibili, perché nessuno può mettere limitazione ai medesimi a meno di non degradare oltraggiosamente la costituzione originale dell'uomo. Sono inalienabili, perché se fosse possibile che l'uomo se ne svestisse, verrebbe a snaturarsi ed a cessar d'essere uomo. In fine sono eterni perché dureranno finché duri l'umana specie. E quando, così composta com'è, si concepisse pure a foggia di un essere meramente possibile, farebbe d'uopo attribuirglieli sempre. L'idea di essi è di quelle che chiamansi necessarie, come chiamasi necessaria l'idea di tre angoli e di tre lati rispetto ad un triangolo.

⁷ I tempi, le vicende, gli errori d'ogni specie avendo fatto prevalere sugli uomini la forza al diritto con scandolosissimo tra volgimento, si è giunti ad erigere in diritto una idea la più mostruosa, ed a consecrare gli oltraggi fatti al genere umano colla parola di diritto del più forte, trovando questa vile bestemmia dei sostenitori anche tra filosofi. Poche riflessioni bastano a distruggere questo sofisma. Diritto dice un potere morale fondato sulla esigenza della naturale costituzione di una cosa per l'adeguato suo fine. Forza dice il risultato di un impulso materiale. Il diritto è un oggetto dell'intendimento umano, e creando persuasione produce senso nella volontà. La forza estrinseca all'uomo lo rende puramente passivo. Gli effetti del diritto dicono obbligazione. Gli effetti della forza dicono necessità. Quella ha de' rapporti: questa nessuno. Ciò posto, non esiste adunque diritto del più forte. Queste due idee ripugnano fra di loro. Aggiungo di più. Se il diritto del più forte esistesse, nessun altro diritto esisterebbe. L'indipendenza, la libertà, l'eguaglianza non hanno luogo ove prevalga un principio distruggitore delle medesime. E poiché non si potrebbe concepire il diritto del più forte senza l'altro di aspirare ad essere tale; gli uomini disugualissimi fra loro in questa supposizione, sarebbero in una eterna lotta, ed alternerebbero i loro tentativi per l'ottenimento di questo diritto, il quale non più, rigorosamente parlando, della natura, ma sarebbe figlio delle combinazioni accidentali, e non sarebbe più dedotto necessariamente dalla intrinseca indole dell'uomo, bensì da pura relazione contingente. Laonde cessando un tale grado di forza, questo diritto cesserebbe anch'esso, e ritornerebbe ritornando quello; e l'umana specie sarebbe composta di esseri privi di essenziali diritti, e si dividerebbe costantemente in padroni e schiavi; gli uni crudeli, atroci, pel timore di perdere la superiorità; gli altri o disperati non potendo uscire della loro debolezza, o perpetuamente rivoltosi per ottenerla, sicuri di liberarsi dal debito di ubbidire potendo giungere a sovrastare. Noi parliamo d'orsi e di tigri, credendo di parlare di uomini: ma sventuratamente non diamo qui che l'epilogo della storia universale.

Riassumiamo il fin qui detto. L'uomo tende necessariamente a star bene, spinto a ciò costantemente dal senso di star male. I bisogni sono quelli che lo fanno star male recandogli una molesta inquietezza sia nelle sue facoltà fisiche sia nel suo spirito; e la soddisfazione de' bisogni è ciò che lo fa star bene. Adunque i bisogni creano in esso lui i diritti. Questi sono di potere conservarsi e migliorarsi, d'essere indipendente da ognuno, d'essere libero, d'essere eguale a ciascuno come ne' bisogni così ne' diritti, di potere far uso di ciò che o ha occupato o si è procacciato altrimenti con industria, e di potere difendersi in ogni maniera da qualunque intacco si facesse a' suoi diritti.

Ecco quali sono gli attributi essenziali dell'uomo considerato nello stato di natura; vale a dire isolato dagli altri uomini, non perché qui ci figuriamo un uomo solo sulla terra, ma poiché ce li figuriamo tutti, inteso ciascuno soltanto a se stesso, senza alcun legame di patti fra loro.

Qui alcuno probabilmente dirà: i bisogni sono nell'uomo necessari: necessari perciò vengono ad essere i diritti: dunque necessaria sarà eziandio l'obbligazione, la quale è sempre correlativa al diritto.

Io credo giustissimo questo discorso; e parmi che di qui appunto si tragga chiarissimamente l'idea dell'amore di sé, che è il primo degli affetti umani e quello che, poi modificato in diverse guise, da nascimento alle diverse passioni. Esso non è dunque che il senso di questa obbligazione, invincibile, costantissima, necessaria, come necessari, costantissimi, invincibili sono i diritti che la producono. Quindi si vede apertamente come s'erige in abito, e come l'amor di sé mai non dorme nell'uomo. Ecco pertanto come ogni uomo ha l'amore di sé o l'amor proprio, inteso non nel senso d'eccesso, ma in quel giusto grado che vien segnato dal complesso dei naturali bisogni, la linea de' quali è indicata dalla natura. La sola complicazione delle idee fattizie somministrate dall'educazione nello stato civile produce l'eccesso, che ha renduto odioso il nome dell'amor proprio. Come però tutti questi diritti non riferiscono ad altri ma al solo individuo che li ha, quindi nasce che l'uomo è obbligato seco stesso, prendendosi qui codesto vocabolo nel suo più stretto e rigoroso senso, vale a dire come legato da necessità. È la sua obbligazione forte come il suo diritto, e il suo diritto è proporzionato al suo bisogno. In fine per l'eseguimento della sua obbligazione ha una sanzione insuperabile dentro se stesso: ed è la sua infelicità, ossia il suo star male, il cui grado estremo è la sua distruzione⁸.

Da tutto questo poi si deve concludere che nello stato di natura, nel quale abbiamo contemplato l'uomo finora, esso non manifesta veruna moralità, volendo questa

⁸ Il volgo de' naturalisti comincia dal disputare sulle astratte idee della ragione, della giustizia, della volontà di Dio, e di tali altre rispettabili cose, le quali sono affatto superflue al proposito, e possono fors'anche essere inopportune. L'uomo ha in se stesso la ragione di tutto ciò che gli appartiene; e non v'è bisogno d'invocare idee speculative assai remote da esso per seguirlo nella sua carriera. Io mi sono proposto in questi Elementi di ridurre tutto al rigore di principi semplici, eviden-tissimi e provati dal senso comune di tutti gli uomini e dalla esperienza. Non dobbiamo affidare alla credulità d'un sistema l'importanza della verità e gli interessi del genere umano. Se i moralisti abbracceranno questo metodo, l'etica diverrà certa nei suoi teoremi, ed acquisterà quella ferma persuasione la mancanza della quale ha fatto sin qui tanto danno.

parola significare un rapporto di proporzione cogli altri uomini nell'esercizio dei diritti.

Capitolo II

Principi di sociabilità. Diritti imperfetti.

L'umana specie comprende un moltiplicato numero d'individui, e la natura, che è efficacissima, ha una certa legge, che io chiamerei di consentaneità, e che per altri riguardi dicesi affinità, mercé la quale ogni sua opera stassi nell'intimi suoi rapporti, ed una si riferisce all'altra, e tutte sono congiunte insieme con certa proporzione di termini. Perciò dando ad ogni individuo uguali bisogni, tutti li lega insieme coll'interesse di conservarsi i diritti che da quelli derivano. Quindi un bisogno più generico producendosi in ognuno, quello d'essere dagli altri lasciato tranquillo possessore de' propri diritti, l'altro ne nasce necessariamente di rispettarsi a vicenda e di soccorrersi, e quindi un diritto ed una obbligazione scambievole, espressa in quella prima e solenne legge della giustizia che lega insieme gli uomini e che porta di non fare agli altri ciò che non vorremmo fatto a noi, e di fare agli altri ciò che vorremmo a noi fatto.

In queste due note, che possono dirsi con ragione il compendio di tutta la moralità dell'uomo, due diritti contengono evidenti, quello della sicurezza e quello del soccorso.

È il diritto di sicurezza quello che abilita l'uomo a non essere turbato nell'esercizio di veruno de' suoi diritti e induce in tutti gli altri uomini una obbligazione, eccitando il timore di un molesto ricambio.

Il diritto di soccorso è quello che abilita l'uomo ad invocare l'opera altrui in conservazione e soddisfacimento de' propri diritti ove l'opera sua non basti, e induce l'obbligazione coll'eccitare la lusinga di una dolce speranza.

Dietro queste nozioni sorgono diverse verità le quali è bene accennare. Primieramente apparisce che il diritto di sicurezza mette in relazione l'uomo con l'uomo, e gli insinua una certa norma di necessaria proporzione: il che è appunto ciò che diciamo giustizia. Effetto di questa giustizia si è che i nostri diritti non debbano mai distruggere i diritti de' nostri simili, perciocché verrebbero a distruggersi essi stessi per la naturale reazione la quale, come in ogni altra cosa della natura, in questa ancora vien dietro all'azione.

E di vero se il mio bisogno vuol essere soddisfatto a tenore del fine a cui sono tratto necessariamente, che è di star bene, vuol essere pur soddisfatto a tenore dello stesso fine il bisogno del mio simile. Il che manifestamente si mostra col seguente discorso.

O noi dovremo lottare insieme finché l'uno abbia oppresso l'altro, o dovremo comporci. Non dobbiamo al certo lottare insieme sino alla oppressione, perché uno con ciò verrebbe a mancare al suo fine che in esso lui è necessario, quello cioè di star bene; e ponendosi al rischio di soffrir l'oppressione sia l'uno sia l'altro, agirebbero

entrambi contro il loro primo bisogno, quello di conservarsi. Non dobbiamo lottare poi per meno; perciocché la lotta non conseguirebbe il proposto intento; e s'opporrebbe al diritto del nostro miglioramento che ci tragge ad accrescere il nostro ben stare, che lottando certamente non accresciamo. Per conseguenza dovremo comporci insieme, perché abbiamo entrambi bisogno di conservarci. Ed ecco sorta spontaneamente quella misura che nella soddisfazione de' bisogni la natura ha segnata all'uomo, misura ch'egli è obbligato a rispettare per l'interesse suo proprio. Con che apparisce ancora quella conformità alla ragione che alcuni pongono come carattere specifico nella definizione del diritto, quando lo chiamano facoltà di fare, avere, o adoperare qualche cosa, conforme alla ragione.

Avverto però che, siccome dicendo semplicemente facoltà non si spiega abbastanza la natura del diritto che è una facoltà comandata, più felicemente espressa dai Latini colla parola di *ius*, così la ragione, cui quella facoltà vuolsi conforme, non è un canone speculativo estrinseco, dettato da laboriosa analisi, della quale l'uomo nello stato di natura non è capace, ma solamente quella giusta proporzione, agevole a presto sentirsi, tra il soddisfacimento de' nostri bisogni e quello de' bisogni degli altri, sancita dal vicendevole pericolo o vantaggio. In una parola: codesta formula non è termine essenziale e nuovo nella definizione, ma pura dichiarazione amplificativa di ciò che contiensi negl'intimi rapporti della cosa.

Data questa idea del diritto di sicurezza, dal quale nasce la regola di giustizia: non fare agli altri ciò che non vorremmo fatto a noi, siamo facilmente condotti a conoscere il diritto di soccorso.

Non sempre l'uomo, comunque dalla natura in generale fornito di tutte le facoltà sufficienti a provvedere a' suoi bisogni, giunge ad ottenere coll'esercizio delle medesime il pieno effetto de' suoi diritti. Perciò restando sempre vivo e tortissimo l'alto senso da cui necessariamente è tratto a star bene, sorge in lui il bisogno e quindi il diritto di avere l'assistenza e l'aiuto de' suoi simili. I quali comprendendo di poter avere anch'esso il bisogno e perciò il diritto stesso e desiderandone l'effetto, sentonsi tratti a prestare il soccorso. Di qui pertanto è nato di fare agli altri ciò che vorremmo a noi fatto.

Né più brevi, né più evidenti potrebbero essere i principi della legge naturale, di cui con tanta superfluità sogliono parlare i trattatisti. Scorgesi poi come il proprio interesse è quello che guida l'uomo agli uffici della giustizia; come la giustizia non è che il riparto proporzionato dell'interesse rispettivo degl'individui; come questo riparto è necessario ed inalterabile; e come infine ne è inevitabile l'osservanza, pel pericolo del male minacciato a chi volesse sottrarsi. Adunque la morale è un affare di calcolo; e può diventare una scienza di dimostrazione. Ma di questo sin qui. Proseguiamo.

Chiarissimi, evidentissimi sono i due diritti di sicurezza e di soccorso, de' quali abbiamo parlato; e pongono necessariamente l'uomo in relazione co' suoi simili e gli preparano uno spontaneo avviamento ad uno stato di consistenza, vale a dire ad uno stato, in cui più può egli sperare de' suoi diritti che temerne. Imperciocché se l'interesse de' suoi simili è legato all'interesse suo, certo è che sarà egli sicuro nella

soddisfazione de' suoi bisogni e verrà nella stessa aiutato dagli altri, ove l'opera degli altri sia uno de' mezzi de' quali abbia egli mestieri per condursi a star bene, siccome si suppone che desideri.

Non dobbiamo però dissimulare che questi due diritti chiamansi comunemente imperfetti, perché ad essi non si può associare la forza, la quale abbiamo detto essere un mezzo di conseguire la soddisfazione de' bisogni: il che è lo stesso che dire per ottenere il pieno effetto dei diritti.

Che non possa la forza associarsi a questi due diritti, credo cosa facile a dimostrarsi. Egli è vero che l'interesse nostro ci guida a rispettare i diritti altrui e a soccorrere i nostri simili, ove, co' mezzi che hanno, loro non riesca di soddisfare ai loro bisogni. Ma egli è vero altresì che il giudizio necessario a farsi delle circostanze esigenti o no tanto il rispetto quanto il soccorso, appartiene privatamente a colui che deve e rispettarci e soccorrerci. Ora abbiamo veduto che in quanto al pensare e giudicare dell'esercizio delle nostre facoltà noi abbiamo una libertà interissima. Il che posto, se chi ha bisogno d'essere e rispettato ed assistito potesse astringere l'altro da cui attende e sicurezza e soccorso, egli violerebbe la libertà del suo simile, ed evidentemente lo spoglierebbe di uno de' più belli ed importanti diritti. Egli è poi certo che non sussiste un diritto di togliere i diritti ad altrui: laonde se per ottenere il pieno effetto di tutti gli altri suoi naturali diritti può l'uomo impiegare tutti i mezzi de' quali è fornito e perciò ancora la forza; non può impiegare questa per ottenere il pieno effetto dei diritti di sicurezza e di soccorso, non toccando ad esso lui il giudizio della convenienza di questi uffici nella determinata circostanza del suo bisogno.

Ma perché l'uomo non può astringere il suo simile a questi due uffici, lungi che da ciò derivi l'inutilità dei diritti pe' quali si esigono, più forte anzi diventa il valore dei medesimi; perciocché guidano l'uomo direttamente a combinare cogli altri un piano di convenzione, in virtù della quale tutte le volontà e tutte le forze de' particolari si uniscano insieme, onde la somma di esse superi gli ostacoli non vincibili dalle forze individuali, e formi un senso generale diretto a rendere stabile la sicurezza e certo il soccorso. È questa la più grande delle idee che sia venuta nella mente degli uomini; è l'opera loro più grande; è la base della società. Noi ne dobbiamo esaminare la natura e i risultati.

Capitolo III

Patto sociale.

Un grande concorso di circostanze è stato certamente necessario per ridurre gli uomini a far società stabile fra di loro. E singolarmente hanno essi dovuto per lungo esperimento vedere da una parte moltiplicati ed ostinati ostacoli al bene che cercavano, ostacoli più forti delle forze di ciascun individuo; e dall'altra, una provata nocevolissima lentezza negli altri circa all'accorrere agli uffici della sicurezza e del soccorso. La stessa costituzione di famiglia dovette istruirli, che non ha salda base. Imperciocché è dimostrato che appena il figliuolo si sente capace di forza, segue il suo

volere, seconda i suoi bisogni, usa de' suoi diritti, e libero, indipendente, uguale ad ogni altro, si sottrae alla mano che in addietro lo guidò, se stesso soltanto riconoscendo arbitro del proprio destino.

Per tutte queste ragioni chiamati adunque gli uomini a provvedere ai casi loro, cerchiamo qual sia il problema che dovettero proporsi, intendendo di fare co' loro simili un accordo, onde impegnarli agli uffici di sicurezza e di soccorso che colla forza non potevano pretendere. Il problema non può essere stato che il seguente.

«Trovare una forma d'associazione, la quale difenda e protegga colla forza comune la persona e i diritti tutti di ogni associato, e posta la quale, unendosi ciascuno a tutti non ubbidisca per altro che a se stesso e resti perfettamente libero, indipendente, uguale, com'era dianzi.»

Non si può di fatti in altro modo concepire il tenore del primo patto stabilito fra gli uomini onde vivere in società concordemente. Imperciocché, consapevoli in generale de' loro diritti inalienabili ed in particolare spinti ad assicurarsi, mentre vogliono ottenere questo grande oggetto, come si potrebbe supporre mai che avessero cominciato dal cedere, privandosi egliino medesimi di alcuna parte di ciò clic forma il loro essenziale attributo? L'idea è manifestamente contraddittoria. Adunque non hanno essi inteso giammai, unendosi col patto sociale, di derogare ad alcuno de' loro diritti o di farne sacrificio d'alcuna porzione de' medesimi. Laonde sono tutte fabbricate sul falso le altre ipotesi annunciate da diversi dei più celebri scrittori di diritto, delle quali noi non faremo parola, contentandoci di accennarne una sola, ripetuta con asseveranza da molti, non per altro certamente se non perché è uscita da un uomo quanto profondo altrettanto amico degli uomini.

Io voglio dire dell'illustre autore dei delitti e delle pene, il quale suppone che ognuno deponesse in seno della società la minima porzione de' suoi diritti, dal qual cumolo si formasse poscia quel massimo grado di potere che chiamasi sovranità.

Fu con ragione questa ipotesi allora giudicata molto ingegnosa; e perché Beccaria era uno de' primi che analizzasse con industria il passo fatto dall'uomo abbandonando lo stato di natura e trasportandosi a quello della civile società, e perché dal suo teorema traeva conseguenze favorevoli al genere umano, ebbe non pochi fautori. Ma non era ancor giunto quel miglior lume che dopo è stato sparso in queste materie. L'uomo, se possibil fosse che cedesse alcuna parte de' suoi diritti, verrebbe a snaturarsi; e non è in suo potere di farlo, se pur anche il volesse; né può volerlo assolutamente, perciocché tanto detrarrebbe a se stesso con tale cessione quanto per avventura intendesse di acquistare. Non è dunque da supporre alcuna minima modificazione, mentre, se si volesse ammetterne alcuna, vani ed inefficaci sarebbero necessariamente i termini stessi del contratto; perciocché verrebbe defraudato di ciò che vuolsi assicurare col medesimo.

Or resta a vedere come gli uomini abbiano potuto formare un'associazione, la quale con tutta la forza comune difenda e protegga la persona e i diritti tutti di ogni associato, e posta la quale, unendosi ciascuno a tutti, non ubbidisca per altro che a se stesso e resti perfettamente libero, indipendente, uguale, com'era dianzi. A ciò si riduce tutto il discorso.

L'illustre autore del Contratto sociale ha spiegato questo avvenimento con quell'alta speculazione ch'era propria d'esso lui; ed è giustamente divenuto il supremo maestro di questa materia. Non possiamo allontanarci da quanto egli ha dettato senza correre manifesto rischio di perderci negli oscuri avvolgimenti delle materie metafisiche.

Nel contratto sociale ecco adunque ciò che l'uomo ha fatto. Egli ha dato tutto intero se stesso con tutti i suoi diritti alla comunità degli uomini co' quali ha stipulato, e che facendo la stessa cosa hanno stipulato con lui. Dandosi tutto intero viene ad aver posta una condizione uguale per tutti perciocché nulla è restato in riserva per alcuno; e ponendo una condizione così eguale si è impedito che alcuno abbia interesse di renderla onerosa agli altri e vantaggiosa per sé: il che è lo scoglio di tutti i contratti. Infatti non ha interesse di renderla onerosa agli altri se non se colui il quale, concedendo in vigor del contratto qualunque somma, pure alcuna porzione tuttavia conserva di ciò che concede, onde, risparmiando così del suo, facciasi poi superiore ai compagni. Ora nel dare se stesso ed ogni suo diritto senza riserva alcuna, formasi una unione in ogni senso perfettissima; né v'è modo o ragione per cui alcuno de' contraenti abbia né a dolersi, né a reclamare cosa veruna.

O vuolsi adunque uscire dello stato di natura per desiderio di migliorar condizione, e fissarsi nel nuovo stato, che conservando tutti i vantaggi e beni del primo supplisca ai difetti del medesimo: o vuolsi cadere in uno stato più tristo: o finalmente vuolsi ritornare onde si partì. Per ottenere il primo oggetto abbiamo veduto cosa facciasi. Per soffrire lo stato secondo, basta che nell'atto della unione rimanga ai particolari qualche diritto non depositato nella massa comune. Rotta così di fatto l'eguaglianza e sorto tra i privati ed il pubblico, ossia tra gli uomini particolari e l'intera comunità, il litigio per le pretese disorbitanze, come pronunciare ad accordo delle parti? La ragione non sa vedere alcun giudice competente, e molto meno alcun superiore, la cui autorità possa imporre. Imperciocché finché v'è pretesa per parte d'alcuno, la comunione non sussiste, e finché non sussiste comunione, non compete alla comunità degli uomini sull'individuo che contende maggior diritto di quello che sul medesimo compete a ciascuno partitamente di quelli che formano la comunità. Un'associazione adunque, la quale avesse questo intrinseco sconcerto, degenererebbe ben presto in tirannide; mentre è manifesto che siccome la pretesa accuserebbe disquilibrio e questo produrrebbe collisione, così produrrebbe questa l'effetto suo naturale, il quale sarebbe che da qualche parte verrebbe ad alzarsi la prepotenza, e l'abbassamento dall'altra. Questo infelice stato, per nulla conforme all'oggetto che nella unione erasi prefisso, ben tosto andrebbe a risolversi nella distruzione della unione medesima; perciocché pretendendo ognuno d'essere in qualche punto giudice proprio di se stesso, ritornerebbe allo stato primiero, per uscire del quale non per tanto erasi fatta l'associazione. Quindi più apertamente si conosce la necessità di dare se stesso tutto intero ed ogni suo diritto, senza che alcuno abbia a riserbarsi la minima porzione di quanto per l'addietro avea. Il seguente riflesso mostrerà con nuovo argomento quanto ciò sia consentaneo al fine dagli uomini proposti nell'unirsi insieme in società.

Quando ogn'individuo nel caso nostro si da a tutti, egli non si da a nessuno: imperciocché nessuno v'è che da ciò guadagni oltre quello che da, e soltanto ognuno acquista in particolare quel diritto che sopra di se medesimo ha già ceduto agli altri. Ecco la corresponsività del contratto. Stipulando adunque l'uomo a queste condizioni nel patto sociale, viene ad ottenere l'equivalente di ciò che ha perduto.

Per questa operazione ognuno diventa ricco di ciò che ha ottenuto dagli altri; e siccome oltre questo né ha nulla, né può averne, è costretto a dirigere ogni sua forza sia in custodire in se stesso quanto dagli altri ha avuto, sia in assicurare quanto agli altri ha dato; e l'uniforme consenso di tutti stabilito per questo duplice oggetto viene a formare il sentimento di un interesse e di una forza comune; il quale sentimento essendo uno per la sua essenza, attesta la perfetta eguaglianza dei diritti, e la conformità delle volontà dalle quali procede, volontà tendenti al loro tutto per la immutabilità e conformità del grado loro; stabilisce poscia una metamorfosi singolarissima, fondamento dello stato civile dell'uomo.

Imperciocché qui non trovasi più ne' contraenti quelle persone particolari che v'erano prima; ed in vece d'esse trovasi un corpo morale composto di tanti membri quante sono le voci che formano l'unione: e questo corpo per l'arto d'unione divenuto uno ha una certa personalità rappresentativa ed una vita ed una volontà sua propria: personalità, vita e volontà capaci d'atti loro propri, e diverse totalmente dalla personalità, dalla vita e dalla volontà che aveano presi individualmente gli uomini che ora compongono questo corpo morale.

Ecco dunque la formula che stipulando l'unione vengono gli uomini a proclamare: «Ciascheduno di noi mette in comune la sua persona ed ogni sua forza sotto la direzione suprema della volontà generale; e noi riceviamo tutti insieme in corpo come parte individuale del tutto ciascun membro che da questo punto comincia a comporlo».

Compiuta questa trasmutazione dell'uomo, ed assuntosi da esso il nuovo carattere, sorgono idee nuove e nuovi nomi, di cui conviene che noi facciamo cenno, affinché udendo ripetere questi abbiamo presente la vera loro significazione, e ricordandoci la loro significazione li adoperiamo con esattezza. La precisione delle scienze dipende dalla diligente osservanza di questo metodo, che trascurato riempie lo spirito di tenebre, e produce l'errore⁹. Ci gioverà inoltre l'esatta nomenclatura, della quale parliamo, per conservar la memoria del nostro stato reale.

Il corpo morale formato dalla unione degli uomini nella maniera da noi accennata, chiamavasi dai Latini *civitas*, la cui radicale desunta forse da più antica lingua significava radunanza eccitata, quasi volessero dire che il patto sociale era stato dettato dall'eccitamento del bisogno sentito dagli uomini. Tale era la forza della etimologia. Ma codesto vocabolo avea per fatto amplificato il suo senso. Imperciocché siccome gli uomini eransi fondati sui principi di libertà, comunque

⁹ Nulla è più frequente ne' libri quanto l'inesattezza de' vocaboli: evidente segno della oscurità delle idee. Non parlo dei discorsi. Il più delle volte due persone contrastano inutilmente perdendo il tempo, ed anche i riguardi che scambievolmente debbono, soltanto perché avendo pure le stesse idee non l'esprimono nettamente; e pe' ciò si riguardano di opinione diversa, sebbene in fondo perfettamente combinino.

avessero alla testa del governo dei re, e poscia, cacciati i re, fattisi più **luccii**, **luui** quella parola intesero d'esprimere una radunanza d'uomini, che eccitata dal bisogno godeva dei diritti di libertà.

In bocca de' nostri padri la parola città non ha più significato quello che i Romani intendevano, perché i padri nostri non aveano i principi e la costituzione libera, come gli antichi Romani. Città per essi non era che una certa notevole aggregazione di famiglie viventi con statuti, e con magistrati di ordine superiore: essa per più rapporti equivaleva al municipio de' Romani. Se alcun'altra idea si attaccava a questo nome, si era quella di una certa politezza di costumi ed usi.

Variato il senso di città, dovea naturalmente variarsi quello della parola cittadino. Infatti sotto questo nome preso ampiamente presso noi e presso ogni governo che non sia democratico, non altri s'intende che un uomo nato in uno di que' luoghi che per essere un'aggregazione di famiglie notevole si addomanda città, e più propriamente s'intende chi appartiene alla seconda classe degli abitanti di città, essendo la prima quella de' nobili e la terza l'altra de' plebei. In tutti e due i casi non si attacca a questa parola che una certa idea di eleganza. Ma osservate che noi diciamo come sinonimi civiltà e urbanità: cose che in rigore filosofico dovrebbero essere ben diverse, come lo erano presso i Romani.

In Roma era cittadino l'uomo libero qualunque ei fosse; né altri veniva in suo confronto che lo straniero e lo schiavo; e il nome di cittadino esprimeva colui che godeva di tutti i diritti della città significante il corpo morale della società.

Questo è il senso che per la forza della felice nostra Costituzione oggi ha ripigliato fra noi questo sacro nome di cittadino. Chiamati infatti alla libertà politica, e restituiti ai diritti che pel contratto sociale l'uomo si assicura, non altro nome possiamo assumere ed aver caro che quello il quale annuncia il nostro stato. Così dopo mille vicende e mille infortuni ritorna questo bel nome in onore. Possa rammentarvi esso, giovani cittadini, ad ogni momento la vostra fortuna e la vostra dignità! In confronto di questo nome, espressione manifesta della dignità vostra, ritroverete umilianti, assurdi e vani tutti que' miserabili titoli, che l'orgoglio pazzo degli oppressori e la viltà dei loro schiavi aveano dianzi introdotti.

Ma siccome per suo difetto la nostra lingua non può presentare nella parola città la netta idea del corpo morale della società, noi la esprimiamo con quello di corpo politico; ed intendiamo quella pubblica persona, o quella personalità rappresentativa, la quale viene formata dalla unione di tutti gli uomini che hanno contrattato insieme.

Questo corpo politico presenta due aspetti, e con due espressioni diverse viene indicato. Quando è attivo si chiama sovrano: quando è passivo si chiama Stato. Esso è attivo allorché manifestasi nelle operazioni necessarie alla sua vita, che sono il far leggi, l'eseguirle, l'applicarle. È poi passivo, allorché soggiace e s'uniforma a queste operazioni.

L'essere il corpo politico composto di tanti individui associati insieme, fa che, riguardati questi collettivamente, abbiano una denominazione loro propria; e questa è quella di popolo. Ed ecco giunti noi a vedere messo di bel nuovo in onore questo nome che glorioso tanto ne' bei giorni di Roma era poscia stato avvilito, non assumendosi

più che a significare la massa confusa di quanto le nazioni presentavano di miserabile e di vile. Indicava la scoria dello Stato. Così chiamavasi dai ricchi orgogliosi e dai prepotenti la moltitudine degli agricoltori, degli artigiani e di tutti coloro che per sussistere si dedicavano a mestieri, a' quali veniva congiunta la turba de' più poveri. Le cose oggi sono cambiate; e per popolo s'intendono collettivamente tutti i membri del corpo politico, vale a dire i cittadini, giacché indipendentemente dalla ricchezza, e distrutta la barbara disuguaglianza delle condizioni, tutti gli uomini componenti una nazione libera godono degli stessi diritti.

Fa d'uopo però che avvertiamo, che questi cittadini, siccome per forza del vocabolo, aiiiium.id.iiuo la loro partecipazione alla sovrana autorità, compongono il corpo politico attivo, che è chiamato il sovrano, così componendo ancora il corpo politico passivo, che è chiamato Stato, assumono il nome di sudditi, in quanto sono soggetti alle leggi del sovrano.

Gl'interessi di questi cittadini hanno suggerito il vocabolo di repubblica, che è lo stesso che cosa pubblica, perciocché congiunti insieme a formare un corpo morale uno ed indivisibile, i loro affari non sono più che un affar solo, e di tutti: laonde è repubblica ogni corpo politico, qualunque forma di governo assuma.

Impero è un altro vocabolo che viene dai pubblicisti adoperato; e significa suprema autorità, residente nel corpo politico. Questo poi, quando si paragoni e si metta in rapporto con un altro corpo politico simile a se stesso, si chiama potenza.

Capitolo IV

Degli effetti del patto sociale. Sovranità del popolo.

Dopo aver veduto come pel contratto sociale dalla unione di tanti singoli individui si forma il corpo politico, che ha vita e volontà sua propria, è necessario conoscere più particolarmente il carattere e gli attributi del medesimo.

Il carattere che in esso di primo tratto si scorge manifestamente è quello d'essere sovrano. Ciò vuoi dire che tutto è in esso lui, né fuori d'esso havvi alcuna cosa. E siccome il corpo politico è composto della universalità de' cittadini e questa non è altro che il popolo, così con ragione il popolo si chiama ed è il sovrano. Vediamo ora cosa sia sovranità.

È la sovranità la volontà generale risultante dalle particolari volontà combinate insieme in virtù del contratto. E meritamente questa volontà generale chiamasi sovranità, perciocché è la prima, la sola e la somma motrice di tutti gli atti del corpo politico; nessun de' quali può, non che esistere, nemmeno concepirsi, se non emanante dalla volontà generale; cosicché fa d'uopo o che non esista corpo politico, o che esistendo abbia la volontà a se stesso competente. Quindi avviene che, siccome, avendo gl'individui contraenti trasfuso nel corpo politico tutto ciò che partitamente avevano, senza riserbarsene porzione alcuna anche minima, sì fattamente cambiarono carattere che poscia non cominciarono ad esistere se non se come parte indivisibile del tutto; così per questa trasmutazione trasportata nella universalità del

popolo, ossia nel corpo politico, la somma delle volontà particolari, si è venuto a formare la volontà generale del medesimo; e per conseguenza la sovranità.

Data della sovranità l'idea propria e conveniente, esaminiamo il sovrano ne' suoi più essenziali rapporti.

Primieramente questo sovrano tiene obbligati verso di sé i suoi sudditi. È questo il primo naturale effetto della sua istituzione; mentre se i sudditi non fossero verso di esso obbligati non sussisterebbe né il contratto, né il sovrano. Ecco poi come ciò accade. Tutti i cittadini uniti insieme nel modo che abbiamo detto, creando il corpo politico, creano una volontà generale, alla quale, per essere appunto generale, fa d'uopo che ogni particolare volontà ceda. Né per altro si è creata codesta volontà generale, se non perché diriga essa e guidi le volontà particolari, dovendosi assicurare l'interesse di tutti, che risulta dalla equabile ripartizione dei diritti che l'interesse particolare tenterebbe di rompere. Donde chiaramente è manifesto il doppio rapporto che nella unione sociale acquistano gli uomini, e che abbiamo già accennato. In quanto compongono il corpo politico, e sono attivi, danno la legge; e questa legge ha per oggetto l'assicurazione dei diritti d'ognuno. In quanto poi questa assicurazione dei diritti d'ognuno deve avere il suo effetto, tutti individualmente considerati debbono essere sommessi alla legge. In questo secondo caso costituiscono lo Stato, come nell'altro costituiscono il sovrano. E benché gli stessi individui formino tanto il sovrano quanto lo Stato, non deve già argomentarsi che l'obbligazione non tiene perché nessuno può con legittimo effetto contrattare seco stesso. La ragione si è che nel contratto sociale gl'individui formanti lo Stato non s'obbligano direttamente ciascheduno seco stesso, ma ciascheduno con l'intera comunità della quale esso fa parte.

Bensì in vigore della regola indicata, che nessuno cioè può con legittimo effetto contrattare seco stesso, nasce la conseguenza che il sovrano composto della universalità de' cittadini non può obbligarsi verso se medesimo. È infatti contro la natura del corpo politico che il sovrano s'imponga una legge da non potere infrangere. Perché ciò fosse, sarebbe necessario che la volontà del sovrano fosse immutabile; e perché fosse immutabile, converrebbe che avesse un senso solo d'interesse e questo di un solo determinato grado; e perciò non fosse soggetto a nessun urto di circostanze, a nessuna alterazione di modi, e nessun variabile eccitamento. Ma il corpo politico, essendo composto di uomini, partecipa all'indole perfettibile de' medesimi. Laonde non potendosi considerare che sotto un solo e medesimo rapporto, vale a dire come una persona morale, è nel perfetto caso d'un individuo il quale, potendo domani soggiacere a diverso senso ed opinione circa gli eccitamenti della volontà, non può oggi seco stesso obbligarsi per domani; e nella sua volontà è liberissimo.

Se però il sovrano non può obbligare se stesso, quindi non nasce che non possa obbligarsi verso altri in ciò che non deroga al contratto sociale, siccome appunto un individuo, il quale può obbligarsi con altri, quantunque mai non s'obblighi efficacemente seco stesso.

Abbiamo escluso il caso, in cui si derogasse al contratto sociale, come sarebbe, se si trattasse di alienare qualche porzione di se stesso, o di sottomettersi ad un altro

sovrano. Ognuno vede apertamente che qualora si violasse dal sovrano l'atto pel quale esiste, verrebbe a distruggere se stesso. Non può dunque in tali cose con altri obbligarsi.

Per la ragione poi che il sovrano non può distruggere se stesso, accade che non si possa offendere uno de' suoi membri senza attaccare il corpo, né si possa attaccare il corpo senza offenderne i membri. Da ciò deriva quella necessaria corrispondenza che guida entrambe le parti ad aiutarsi scambievolmente. E non essendo il sovrano formato che di particolari, non può esso avere alcun interesse contrario al loro. Nasce quindi che la potenza sovrana non ha bisogno di alcuno il quale garantisca per essa i suoi sudditi; perciocché egli è impossibile che il corpo voglia nuocere ad alcuno in particolare, non avendo esso altra volontà che la generale, e non potendo questa tendere che al bene di tutti¹⁰.

Ma se il sovrano non può nuocere a' suoi sudditi, possono però i sudditi nuocere al sovrano. Ciascun individuo può come uomo avere una volontà particolare, contraria o almeno diversa dalla volontà generale, avuta da esso come cittadino. Ciò accade quando si collidono insieme gl'interessi. L'esistenza assoluta e naturalmente indipendente dell'uomo può fargli riguardare ciò ch'esso deve all'interesse ed alla causa comune come una contribuzione gratuita, nulla avvertendo al contratto che lo lega al corpo politico e ai vantaggi reali che ne tragge. Quindi può agevolmente credere che negando di prestarsi alla comunità cui è unito, minor perdita faccia questa per ciò che le sottrae, di quella che farebbe esso stesso contribuendo. Dal che seguirebbe, che considerando il corpo politico come un puro oggetto ideale, sebbene sia una vera persona morale, godrebbe infine dei diritti del cittadino senza praticare i doveri del suddito. Sarebbe questa una grande ingiustizia, perciocché toglierebbe la norma di quella proporzione di rapporti, senza della quale non può conservarsi l'unione; e perciò cagionerebbe la ruina del corpo politico. Fa d'uopo adunque che il contratto sociale contenga un impegno atto a dar forza agli altri, onde conservare illeso il sovrano. Questo impegno si è che chiunque ricusi di ubbidire alla volontà generale vi sarà costretto da tutto il corpo.

Giova osservare che questo principio si risolve in una formula quanto vera altrettanto vantaggiosa all'individuo. Imperciocché dire che sarà costretto ad ubbidire alla volontà generale è lo stesso che dire che sarà forzato ad essere libero, perché il cittadino che si dà alla patria viene dalla medesima garantito contro qualunque dipendenza personale. È questa la condizione che forma l'artificio e il giuoco della macchina politica, e che rende sola legittimi gl'impegni civili, i quali senza questo sarebbero assurdi, tirannici e soggetti ad enormissimi abusi.

La volontà generale, essenziale caratteristica della sovranità, tende necessariamente al ben stare del corpo politico, e all'ottenimento di questo fine dirige le forze dello Stato. Ciò posto, è dunque necessario nel corpo politico l'esercizio della volontà generale, come è necessario il senso dello star bene. Dunque non può concepirsi l'uno disgiunto dall'altro, essendo amendue come gli elementi naturali

¹⁰ Ciò resterà dimostrato ove parleremo dei caratteri della volontà generale. £ per questo, che Rousseau dice: il sovrano è tutto quello che deve essere, **subito che esiste**

dell'intima costituzione del medesimo. Dunque la sovranità è inalienabile; perché, come altramente si concepirebbe che il corpo politico tendesse al suo star bene, e che all'ottenimento di questo fine dirigesse le forze dello Stato, se non avesse costante e permanente la volontà che gli conviene? Imperciocché se in alcuna parte questa volontà restasse scemata, cambierebbe immantinente natura, mentre non sarebbe più qual deve essere, piena, perfetta e comprendente tutta intera l'energia che ad essa conviene; sicché né veramente potrebbe più tendere al ben stare del corpo politico, né perfettamente dirigerebbe le forze dello Stato all'ottenimento del vero suo fine. Se poi il corpo politico restasse privo di tutta, distruggerebbersi; essendo la volontà generale il principio costitutivo del medesimo¹¹.

Ma ciò che più chiaramente prova essere la sovranità inalienabile, si è che essendo il sovrano un essere collettivo, non può rappresentarsi che da se stesso, per la evidente ragione che la parte non può rappresentare veracemente ed efficacemente il tutto; né è della volontà come del potere. Il potere può trasmettersi ad una parte d'individui onde l'esercitino pel popolo; non così la volontà. Il potere consiste nella applicazione della forza che risulta dalla combinazione di una parte de' componenti la società, restando gli altri in uno stato d'individuale separazione, ed è aumentabile con progressione aritmetica; e questa forza è estrinseca al sovrano. Ma la volontà generale è inerente alla universalità de' cittadini derivante dal conforme senso loro; né può dividersi sia aritmeticamente, sia in altra maniera. Essa si annuncia o affermativamente, o negativamente; ed è perciò di sua natura indivisibile; ed ha per essenza l'attributo di generalità. Perciò quando si trasmettesse, non sarebbe più generale; perciocché tutti gli altri ai quali non fosse trasmessa, essendo pure una parte indivisibile del tutto, non concorrerebbero all'esercizio della medesima. O due in tale caso sarebbero le volontà generali; e intanto è certo che non può essercene che una sola, uno solo essendo il corpo politico; o sarebbero tutte e due particolari, e mancherebbe la volontà generale.

Ciò diventa più manifesto se si considera che comunque possa accadere che la volontà particolare in qualche punto s'accordi colla generale, non però può sperarsi che codesto consenso sia costante e perenne. La ragione si è che la volontà particolare tende sempre di sua natura ad interessi particolari perché si concreta a particolari oggetti: laddove la volontà generale tende alla eguaglianza. Ora siccome non può trovarsi chi assicuri questo costante consenso combattuto dalla natura stessa delle cose; così resta dimostrato che la volontà generale deve restare al corpo politico cui appartiene, e che perciò è inalienabile.

Rendiamo la cosa più chiara. Se la sovranità fosse alienabile, il sovrano, ossia il corpo politico, potrebbe dire: io vorrò quello che vorrà domani un tal uomo, cui delego la mia volontà. Ma chi v'ha mai che non resti maravigliato di questo stravagantissimo assurdo! La volontà generale potrà essa darsi de' ceppi, e con tale operazione mettere a repentaglio il gran fine cui tende, cioè il ben stare di tutti

¹¹ Noi diciamo qui che la volontà generale dirige le forze dello Stato, perché chiamiamo appunto Stato la massa degl' individui componenti la società, quando li consideriamo sotto il rapporto di soggetti alla volontà generale.

gl'individui componenti il corpo politico? Si darebbe realmente dei ceppi mettendo la sua volontà in taluno, posta possibile la delegazione indicata; poiché ciò che volesse quel tale diverrebbe norma del corpo politico, non ciò che dietro al suo intimo e vero senso volesse egli stecco. **Nò giova il diic die Lale** pur era la sua volontà, che così avea scelto di fare. Volere è un atto che nasce da precedenti motivi; e come nel caso nostro tende al ben stare del corpo politico, così suppone eccitamento di senso nel medesimo. Non può dunque il corpo politico volere veracemente che ciò a che lo spinge il proprio senso; e quando volesse quello che vorrebbe un altro, s'indurrebbe a volere senza vero motivo, - fors'anche contro vero motivo. Ed ecco come una tale operazione porrebbe a repentaglio il gran fine a cui tende il corpo politico. Imperciocché non può negarsi che, supposta la delegazione della quale parliamo, non si sostituisse la volontà particolare alla volontà generale. Può invero la volontà particolare coincidere colla generale; ma non accaderebbe questo in virtù degl'intimi rapporti delle cose, ma soltanto per casuale eventualità; ed anzi gl'intimi rapporti delle cose dimostrano una naturale opposizione fra queste due volontà. Come dunque resterebbe assicurato il generale interesse? Questo generale interesse verrebbe anzi evidentemente offeso. Il vero principio vivificante del corpo politico si è l'esercizio della volontà generale. Non avrebbe più vita se trasfondesse in altri questo esercizio. Allora il popolo comincerebbe ad ubbidire ad una norma e ad un senso non suoi, giacché in fine dovrebbe sottostare alla volontà da esso delegata e messa in posto della sua propria. Ora un popolo che comincia ad ubbidire è disciolto, poiché non conserva più il suo essenziale attributo, che è la sovranità, primo effetto del contratto sociale. Esso si è dato un padrone, la cui idea rigetta quella del sovrano; onde non più sussiste il corpo politico, il quale essenzialmente ha l'esercizio della volontà generale, che vuoi dire della sovranità.

Tutto ciò che finora abbiamo detto, non viene in alcun modo indebolito dal vedere che spesso gli ordini dei capi delle nazioni sono riguardati come un risultato della volontà generale. Imperciocché possono argomentarsi tali quando il vero sovrano tacendo si presume acconsentire. Non perché abbia luogo un'alienazione, ma perché un fatto serve di segno al tacito assenso¹².

Che se per evidenti ragioni questo assenso non è presumibile, allora fa d'uopo concludere che non sussiste associazione politica, ma pura aggregazione soltanto; e che la pluralità è una massa di schiavi, e il capo un tiranno.

Come la sovranità è inalienabile, essa è pure indivisibile. La quale verità è già dimostrata per la considerazione ch'essa non ha altro rapporto elementare se non di annunciarsi o affermativa o negativa. Noi non conosciamo una volontà come due, come tre, come quattro. Essa è tutta o nessuna.

Ma ciò non basta. Può aggiungersi: o è la volontà del corpo politico, o è di una parte del medesimo. Se è del corpo politico, essa è la volontà generale, cioè la volontà del sovrano. S'essa è di una parte soltanto, essa non è più la volontà né generale, né del sovrano; comunque possa essere conforme a quella ed una emanazione della medesima, siccome è la volontà de' magistrati. Questa infatti è sempre una volontà

¹² In un altro luogo parleremo ampiamente del carattere di questo tacito assenso.

particolare, non tanto perché un magistrato è sempre una porzione del corpo politico, non tutto il corpo politico, quanto perché non esprime un principio di bene generale diffuso con eguaglianza, ma un'applicazione di un tale principio a qualche caso concreto¹³. Quindi viene la distinzione di legge e di decreto: importando la prima un atto di vera sovranità, e importando il secondo un atto di mero officio.

Tuttavolta è assai comune la divisione dei poteri attribuiti alla sovranità: il legislativo cioè, l'esecutivo, il giudiziario. E l'esecutivo pare che suddividasi ancora in rami, i cui atti come non riguardare per propri della sovranità? Dico quelli di fare la guerra e la pace, di mettere contribuzioni, di trattare alleanze, e simili cose.

Il dividere però così la sovranità è un errore nato dall'aver confusa la cagione e l'effetto. La volontà generale è una, perenne, immutabile, la quale non si propone che un oggetto generale. Essa è quella in cui consiste la sovranità, perché nulla è al di sopra di essa, nulla l'eguaglia, e checché in seguito nasce, tutto da essa sola procede. Dovendo adunque produrre degli effetti, quali saranno essi? I risultati delle particolari applicazioni della medesima. Ora uno di questi risultati si è appunto il far la guerra, o la pace, l'imporre contribuzioni, il trattare alleanze. Queste sono adunque emanazioni della sovranità: ma non sono né la sovranità né parti della sovranità. Il che si vede chiaramente osservando che presi a un per uno questi atti, sempre suppongono una volontà suprema, del cui generale oggetto fanno parte le cose alle quali riferiscono.

I pubblicisti distinguono i poteri sovrani, e giustamente. Così facciamo anche noi. Non istimiamo però codesti poteri tante parti costitutive della sovranità: bensì li riguardiamo come atti conseguenti della medesima; né deve farsi diversamente. Havvi poi tra il potere legislativo e gli altri poteri questa differenza, che il primo non è che l'espressione naturale e necessaria della sovranità, ossia della volontà generale; espressione che non può farsi che dal sovrano stesso, mentre essendo la sua volontà diretta a produrre degli effetti fa d'uopo che sia palese, e ciò non può essere se non se rimanendo espressa, siccome non può esprimersi che da chi la concepisce: laddove gli altri poteri non consistono che nell'applicazione a determinati particolari oggetti di codesta espressa volontà generale, e può effettuarsi da un delegato, poiché come chi ha espressa la sua volontà può da se stesso eseguirla, se non ha la forza, il che ottimamente nel nostro caso si verifica, può darne eziandio l'esecuzione ad un altro. Chiamandosi adunque poteri sovrani codesti atti, benché diversi fra loro, non altro si annuncia che la comune loro emanazione; e distinguendosi, ragionevolmente si seguono i differenti rapporti che hanno. Tutto poi enormemente confonderebbersi, volendoli riguardare come parti costitutive della sovranità. Essi ne sono l'effetto; questa la cagione. Era necessario fissare con precisione queste idee per ciò che dovremo dire in appresso¹⁴.

¹³ Gl'impegni che ci legano alla società, dice Rousseau, non sono obbligatori se non perché sono scambievoli, e perché adempiendoli non si può fare per gli altri senza fare istessamente per sé.

¹⁴ Quando una scienza acquista la debita precisione, succede una rivoluzione nelle parole. Non debbe dunque parere strano che dietro gli elementari e semplici principi sui quali stabiliamo qui le politiche discipline, le parole fino ad ora adoperate in un senso ne abbiano un altro o non ne abbiano più nessuno. Siccome quest'opera procede con severa deduzione, si vedrà in progresso la verità di quanto qui

Inalienabile e indivisibile abbiamo fin qui veduto essere la sovranità. Ora vedremo essere eziandio infallibile. Tenendo essa costantemente all'interesse pubblico, è sempre retta e giusta. È retta, perché rivolta immediatamente al suo vero oggetto; giusta, perché sempre in proporzione coll'oggetto medesimo. E questa rettitudine e questa giustizia sono tanto più forti e più vere, quanto che comprendendo per oggetto il bene di tutti, comprendono quello di ciascheduno, e ciascheduno pensa a se stesso allorché pronuncia per gli altri. Il che onde succeda, e dicasi veramente generale la volontà, fa d'uopo non tanto che sia numericamente di tutti o quasi tutti, ma che abbia un oggetto riguardante tutti. Perciocché se l'oggetto riguardasse soltanto alcuni e non partisse da tutti per applicarsi a tutti, mancherebbe il vero principio di equità che viene dalla eguaglianza, né sarebbe la giustizia, perché non sarebbe norma proporzionata, mentre mancherebbe il comune interesse che fa che ciascheduno sostenga per gli altri ciò che crede utile per sé, e sottoponga se stesso alle condizioni che impone agli altri. Procedendo in questo modo, e adoperando questa misura, che è una sola come uno solo è il corpo politico, l'errore è interamente ed infallibilmente bandito¹⁵.

Ma dicesi tosto: il popolo che certamente vuole sempre il suo bene, non sempre lo conosce. Quindi nasce che non sempre le sue deliberazioni hanno la debita rettitudine e giustizia. Il popolo non si corrompe, ma s'inganna. Allora soltanto pare che voglia il male.

Da ciò debbesi argomentare essere sovente assai diversa la volontà di tutti dalla volontà generale. La volontà generale è la cospirazione, il senso pubblico inteso per sua essenza al comune interesse. La volontà di tutti non è che la somma delle volontà particolari tendenti all'interesse privato. Ora come si fa a scoprire la volontà generale? Dalle volontà particolari si toglie il più o il meno che collidonsi insieme. Allora rimane per somma delle differenze la volontà generale. Imperciocché è certo che ogni interesse ha de' principi differenti; e siccome due interessi particolari non si accordano se non in quanto si oppongono a quello di un terzo, così non si accordano tutti gl'interessi in un interesse comune se non in quanto s'oppongono a quello di ciascuno. Laonde è certo che se non vi fossero interessi differenti, appena l'interesse

indichiamo senza che ci poniamo nella necessità di premettere ciò che deve venir dopo, o di ripetere ciò che dovremo stabilire a suo luogo.

¹⁵ «Risulta adunque che ogni atto della volontà generale obbliga o favorisce egualmente tutti i cittadini, poiché il sovrano conosce soltanto il corpo intero, e non distingue nessuno di quelli che lo compongono. Così ognuno di questi atti è una convenzione del corpo con ciascheduno de' suoi membri, convenzione fondata sul patto sociale, equa perché comune a tutti, utile perché non può avere altro oggetto che il ben generale, solida perché ha per garante la forza pubblica e il potere supremo. Stretti gli uomini da tali convenzioni non ubbidiscono a nessuno ma soltanto alla propria volontà. Chiedendo fin dove si estendano i diritti rispettivi del sovrano e de' cittadini, è lo stesso che domandare fin dove questi possano giungere ad impegnarsi seco stessi, ciascheduno con tutti, e tutti con ciascheduno. Onde il potere sovrano, tutto che assoluto, sacro, inviolabile, né passa, né può passare i limiti delle convenzioni generali, e ogni uomo può pienamente disporre de' beni e della libertà lasciategli da codeste convenzioni; cosicché il sovrano non è mai in diritto di caricare uno più d'un altro, perché divenendo allora il caso particolare, il suo potere non è più competente» (Rousseau). Noi aggiungiamo che sparisce allora il sovrano; che l'annunciata volontà non è più generale. Sicché resta dimostrato che la volontà generale è infallibile.

comune si sentirebbe, né esso soffrirebbe mai ostacolo alcuno. Tutto andrebbe in tal caso da sé; e la politica non sarebbe un'arte com'è al presente.

Siccome adunque succede pur troppo che non sempre le deliberazioni del popolo abbiano la debita rettitudine e giustizia, noi spiegheremo il fenomeno, onde rimanga vieppiù manifesto che la volontà generale non isbaglia giammai, e che la sovranità è infallibile.

La rettitudine e la giustizia della volontà generale appartengono alla essenza della medesima. L'errore che può commettere il popolo nella espressione della sua volontà non è che il prodotto delle circostanze. Cambiate le circostanze; preparatele di tale natura da facilitare i modi convenienti alla espressione della volontà generale: il popolo sarà salvo da ogni errore. Come può succedere questo? Eccolo in brevi note.

Il vero e natural modo delle deliberazioni del popolo dovrebbe essere che i cittadini fossero sufficientemente istruiti degli oggetti de' quali intendono occuparsi¹⁶; e che deliberando non avessero alcuna comunicazione fra loro. Il risultato del gran numero di quelle piccole differenze che allora vedrebbero esprimere necessariamente la volontà generale; e la deliberazione sarebbe buona. Ciò è evidente. Si agirebbe con cognizione di causa, e indipendentemente da ogni particolare interesse.

Ma fate all'opposto che i cittadini si dividano in tante parziali associazioni a danno dell'associazione generale: cioè che alcuni interessi particolari, alcune prevenzioni diverse reggano il loro senso, e alcuni intrighi e cabale dividano i pareri: la volontà d'ognuna di queste associazioni diventa generale rispetto ai membri componenti le medesime, e rispetto allo Stato diventa particolare. Non è più vero allora che vi sieno tante volontà quanti sono i cittadini; ma ve n'ha tante quante sono le associazioni. Le differenze allora diventano meno numerose, e meno generale in conseguenza sarà il risultato ch'esse danno. E se accade che una di queste prevalga alle altre, non saravvi più per risultato una somma di piccole differenze, ma una differenza sola; e quindi non saravvi più volontà generale, e il prodotto che trarrassene sarà di una particolare opinione.

Nasce da queste cose che per ottenere l'espressione della volontà generale non dovrebbero essere nello stato società particolari, ma ogni cittadino dovrebbe opinare da sé. Così dicesi che di fatto stabilisse Licurgo in Sparta¹⁷. Che se v'ha da essere società particolari, fa d'uopo moltiplicarne il numero più che sia possibile, ed impedire

¹⁶ Vedete onde nasce la necessità d'istruire il popolo. La Costituzione cispadana aveva un articolo su questo proposito meraviglioso. Essa ordinava delle scuole primarie in ogni circondario, che il Congresso determinò di 4 miglia quadrate. In quelle scuole doveasi insegnare a leggere, scrivere, e gli elementi del calcolo, i principi della morale, e la Costituzione. Possa il corpo legislativo cisalpino supplire colla legge a ciò che non ha prescritto la Costituzione alla sua vigilanza e al suo zelo affidata!

¹⁷ Il metodo di Licurgo potrebbe facilmente applicarsi a qualunque numerosa nazione. Venga proposta una formula ai cittadini; e gl'ispettori d'ogni comune la consegnino ad ogni famiglia da aprire, approvare, o rigettare entro tale spazio breve di tempo. Quindi la ricevano chiusa di nuovo, come supponiamo che sia consegnata chiusa. Vedremo nel corso di quest'opera, che il corpo legislativo non fa che esplorare la volontà generale e fissarne la formula. Con questo metodo esso avrebbe adempiuto al suo officio; e i cittadini avrebbero esercitato il loro diritto. La volontà generale verrebbe espressa facilmente e felicemente.

fra esse ogni disuguaglianza. È questa l'unica maniera di avere l'espressione generale sempre ben fondata e di salvare il popolo dall'errore¹⁸.

L'ultimo carattere della volontà generale, ossia della sovranità, è quello d'essere indestruttibile. Imperciocché fino a tanto che sussiste il corpo politico, sussiste costante ed inalterabile il senso del suo bisogno, che è il ben generale di tutti diffuso nella pienezza di una comune eguaglianza che non si altera per concretazione veruna a casi e ad interessi particolari. La volontà generale è nel corpo politico ciò che nell'uomo particolare è l'amor proprio, ossia il senso e desiderio dello star bene. Laonde siccome nell'uomo particolare l'amor proprio è indestruttibile, così è indestruttibile nel corpo politico la volontà generale, che è lo stesso che dire la sovranità.

Ma dirà taluno: e non abbiamo osservato noi che quando le piccole associazioni influiscono sulla grande l'interesse comune viene alterato, e la volontà particolare prende il posto della volontà generale; e le deliberazioni del popolo non sono più né rette, né giuste? Tace adunque alcune volte la volontà generale.

Egli è vero: essa tace. Ma non perciò è vero che sia distrutta. Il che è facile dimostrare. Succede adunque che distaccando ciascuno il suo interesse proprio dall'interesse comune, conosce che non può separarmelo tutto intero. Contuttociò la sua porzione di male pubblico ad esso lui apparisce come un nulla in confronto del bene esclusivo che pretende appropriarsi. Eccettuato questo bene che vuole per sé, egli del rimanente intende di volere il ben generale; e questo ancora per interesse suo proprio: ed intende di volerlo con tutta quella intensione colla quale possa mai volerlo alcun altro.

Diremo di più. Anche colui che vende a contanti il suo voto, non estingue in se stesso la volontà generale. Piuttosto si deve dire che la elude. Costui sbaglia in quanto pianta male la quistione che deve sciogliersi. Imperciocché invece di dire col suo voto: è utile allo Stato che la tale proposizione si adotti, dice: è utile ad una tale persona.

Si vede dunque apertamente che, anche allorquando il cittadino corrotto per qualunque modo preferisce l'interesse privato al pubblico, mai non si estingue in esso lui il seme della volontà generale quantunque per avventura si pervertisca. Perciò la volontà generale, ed in conseguenza la sovranità, mai non si distrugge. Non è possibile che uomini uniti insieme dal proprio interesse, e consapevoli che il vero modo di salvar questo interesse è di conservare l'interesse generale, perdano il senso di tale bisogno¹⁹.

¹⁸ Volendosi applicare questa teoria alla nostra Costituzione, siamo naturalmente condotti a restringere più che sia possibile il numero de' componenti le assemblee primarie, onde ampio sia quello delle medesime; ed a procurare, rapporto alle grosse città, che venga più che sia possibile distribuito in esse il numero delle persone che o per credito di ricchezza, o per vantaggio di lumi possono fare disorbitanza.

¹⁹ Tutto questo capitolo non è che una specie di commento a diversi cospicui passi de] Contratto sociale. Coloro i quali rifletteranno che il solo Rousseau è quegli che ha aperta la carriera del vero Diritto politico, lungi dal condannarmi, applaudiranno, io spero, alla preferenza che io do a questo grand'uomo. Il mio oggetto è di condurre i miei concittadini alla cognizione de' veri principi sociali; non di brillare per vanità di sistemi. Io ho seguito il filosofo genevrino dappertutto ove i suoi lumi potevano dirigermi. Ho

A pieno conocimiento del corpo politico creato dal contratto sociale restaci ad epilogar brevemente alcune cose, le tracce delle quali sono state da noi ne' due antecedenti capitoli sparse.

Se il corpo politico ha un suo natural senso di vita e di bisogni che danno eccitamento alla sua volontà, onde poi questa si esprima, esso avrà dunque dei diritti suoi propri. E non può infatti essere altrimenti, e sono quelli che chiamatisi diritti sovrani, e che formano il soggetto del giuspubblico universale. Intendiamo noi con questo nome quella certa ragione, colla quale le politiche società, una volta stabilitesi, reggonsi poi, e internamente, configurandosi colla Costituzione loro propria e sostenendosi colle disposizioni delle leggi relative ad ogni ramo di amministrazione, ed esternamente, ponendosi in relazione fra di loro. Le quali cose come vengono ad essere altrettanti mezzi di soddisfacimento de' loro bisogni, chiamano necessariamente alla cognizione de' loro diritti.

Di questi pertanto è necessario che qui parliamo, non per seguirne i rapporti, che sarà questa ampia materia riserbata a più opportuno tempo, ma per indicarne l'origine.

Procedendo adunque in questo proposito, diciamo che il corpo politico ha il diritto di conservarsi e di perfezionarsi, non diversamente che abbia ciaschedun individuo che lo compone; e perciò di adoperare tutti i mezzi a tale doppio fine opportuni. E sebbene esso sia l'opera dell'artificio umano, e non della natura, possono e questi e gli altri diritti che annunceremo chiamarsi in esso naturali e sacri ed imperscrittibili ed inalienabili, perciocché appartengono essenzialmente al carattere dell'intima sua indole, non essendo possibile concepire un corpo politico esistente senza che in esso concepiscasi tali diritti, poiché emanano da bisogni al medesimo inerenti. Questi poi hanno la loro base nei bisogni primitivi ed imperiosi dell'uomo, giacché il corpo politico non è che l'associazione degli uomini.

Dai diritti di conservazione e di perfettibilità deduconsi facilmente quelli d'indipendenza, di libertà, d'eguaglianza. Imperciocché o un corpo politico sarebbe parte integrale di un altro, che non è il caso contemplato da noi, od essendo uno, deve essere padrone di se stesso e della sua azione, onde alla conservazione ed al miglioramento suo dirigersi secondo il suo proprio senso che è l'unico indice de' suoi veri bisogni; e non aspettare da altri la sorte sua, incerto se gli altri o possano, o vogliano accorrere secondo che ad esso e per opportunità di tempo e per qualità e quantità di opera può far di mestieri. Quindi ancora dei mezzi che ha per soddisfare a' suoi bisogni, deve essere pienamente arbitro; né può presumersi per nessun conto obbligato ad aspettare il beneplacito altrui o l'altrui influenza; mentre se ciò fosse, sarebbe esposto a de' mali ed anche al pericolo di perire, siccome abbiamo argomentato dell'uomo individuo. Per le stesse considerazioni gode il corpo politico della eguaglianza rispetto ad altri corpi simili, perciocché, essendo composto come

molte volte cercato di amplificare i suoi pensieri, onde venissero più facilmente compresi. Qualche volta l'ho abbandonato, ed anche combattuto. Soprattutto ho cercato di presentare più concatenate e dedotte le teorie fino all'applicazione la più minuta. È in questo modo che le opere dei veri geni si possono rendere utili alla moltitudine.

sono quelli di elementi simili, ed uno stesso essendo l'oggetto di tutti, per conseguenza ha diritti eguali a ciascun'altra simile società. Siccome poi abbiamo osservato che accidentali differenze non tolgono fra gli uomini l'eguaglianza dei diritti, perché parliamo di quelli che nascono da bisogni generali, comuni, ed essenzialmente attaccati alla natura del soggetto, l'idea de' quali non può non concepirsi concependo l'uomo; così argomentiamo eziandio parlando di un popolo in relazione di un altro. Né la diversità adunque della forza che può trovarsi in diversi popoli, né quella delle indoli, né quella del suolo, o del clima, o de' mezzi di sussistere, né alcun'altra pur sia ancor relativa alle facoltà dello spirito, può rompere fra d'essi il diritto d'eguaglianza.

Spetta inoltre al corpo politico il diritto di proprietà, il quale però prima che con accordi fatti con altri popoli siasi pienamente e chiaramente stabilito, deve intendersi soggetto a quella misura a cui abbiamo veduto andar esso soggetto nell'uomo posto nello stato di natura. È questo diritto marcato più dal bisogno che dalla occupazione; mentre ove fosse in un popolo occupazione senza bisogno, e un altro popolo avesse il bisogno, a questo spetterebbe il diritto, e non al primo.

All'uomo è data la forza onde difendere i suoi diritti, che senza un tale mezzo spesso resterebbero inefficaci. Allo stesso fine serve la forza del corpo politico; ed esso colla forza difende la sua esistenza ed ogni miglior condizione che possa dare alla medesima, e difende similmente l'indipendenza sua, e la sua libertà, e il suo territorio.

Da questi brevi cenni tutta si manifesta la base e l'importanza del diritto delle genti; e non havvi chi alquanto concentrandosi in sé non vegga come nettamente **apiegliinsi** i vari rapporti che vengono naturalmente ad avere i popoli considerati tanto in se stessi quanto riguardo agli altri. E siccome è in essi indistruttibile il bisogno di conservarsi tutti i loro diritti, così è in essi la norma inalterabile di usarne con opportuna proporzione onde non esporsi ai mali che non osservando siffatta regola incontrerebbero, sia per la collisione de' loro mezzi coll'oggetto propostosi nella loro istituzione, sia per la collisione sorgente dal violato diritto di eguaglianza, nel modo stesso che si disse ragionando dell'uomo particolare.

Lacuna 89????

-90-ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE #5

manifesta norma di proporzione, e in quanto mantengono fra i popoli l'eguaglianza giustamente si riguardano come sacre ed inviolabili. Egli è però da osservare che il supposto accordo su questi oggetti niuna forza aggiunge alla natura delle obbligazioni de' popoli, essendo esso più l'espressione de' loro necessari rapporti che quella del loro consenso.

Ma diversamente convien dire della obbligazione relativa al secondo genere. Imperciocché siccome ogni popolo è indipendente e libero, non può esso ricevere legge da alcun altro fuor che da se stesso; e il suo solo vantaggio è la norma delle sue convenzioni cogli altri popoli, arbitro in conseguenza di variarle come a se stesso

crede più convenire. Il che però non voglio io inteso qui in senso che giustifichi le perfidie delle quali pur troppo la storia somministra gli esempi; perciocché dalla doppia classificazione che ho fatta delle convenzioni de' popoli, abbastanza si scorge che hanno essi delle regole da osservare nella loro condotta; regole per altro che non nascono se non dal calcolo dei propri ben sentiti interessi²⁰.

Ma di tutte queste cose partitamente e con maggior lume tratterassi nel nostro Ginspubblico universale, bastando qui d'aver accennati i principi come effetti anch'essi, comunque alquanto remoti, del contratto sociale, essendo a me paruto che avendo parlato della formazione del corpo politico, dovessimo indicare eziandio, oltre a' suoi intimi rapporti, quelli che può avere con altri corpi politici simili ad esse. Ritorniamo all'uomo.

86 GIUSEPPE COMPAGNONI

Capitolo V

Continuazione dello stesso argomento. Diritti del cittadino.

Dal patto sociale nasce la sovranità; vale a dire dalla unione degli uomini accordatisi insieme nel modo già da noi indicato si costituisce la volontà generale, che è il senso della moltitudine in conservazione e perfezionamento di se stessa. Prima che seguiamo questa sovranità nelle sue operazioni e conosciamo l'edifizio del governo che sulla base della medesima s'innalza, è necessario vedere quali effetti il patto sociale produca negli individui componenti il corpo politico.

A questo luogo i pubblicisti sogliono ricercare se l'uomo abbia veramente migliorata o no condizione passando dallo stato di natura allo stato civile. Io credo che la quistione sia tosto risolta quando si fissino i diritti dell'uomo in società e si confrontino con quelli de' quali gode nello stato di natura.

E primieramente abbiamo detto venire l'uomo a patteggiare l'unione cogli altri in forza del bisogno di sicurezza e di soccorso ch'egli ha; mentre l'interesse reciproco può ben persuadere l'alti ui protezione e il soccorso altrui, ma quello che per avventura invoca o l'una o l'altro, e con diritto, non potendo a questo diritto associare la forza, non è certo d'ottenere ciò di che ha d'uopo. L'uno e l'altro vantaggio però si assicura decisamente unendosi in società, perciocché determina per la sua persona e per tutti i suoi diritti la difesa e protezione di tutta l'universalità.

Ecco dunque come fannosi in esso lui perfetti mediante il contratto sociale i due diritti di sicurezza e di soccorso che prima erano imperfetti; perciocché l'intera

²⁰ La più parte de' pubblicisti attribuisce alle nazioni una coscienza, e trattano della morale de' corpi politici come tratterebbero di quella di un uomo. Questo errore ha condotto ad altri anche più funesti. Cosa è mai la coscienza di una nazione? Cosa il peccato di un corpo politico? Esso non ha altro peccato che quello di sbagliare prendendo per suo guadagno ciò che può fare la sua mina. Se sostituisce la forza al diritto, se mal corrisponde alle speranze di altri corpi politici, deve aspettarsi un trattamento simile tosto che cambino le circostanze. Soprattutto se non tiene pronta la sua energia, se si fida più nelle forze altrui che nelle proprie, esso manca a se stesso. Ma ne paga eziandio la pena.

universalità, obbligatasi a mantenere quanto ha dato all'individuo, il quale ad essa avea dato e se stesso e tutto quello che in alcun modo appartenevagli, cospira con tutta la sua forza ad assicurarlo e soccorrerlo. E siccome sotto l'impero della volontà generale la protezione di tutti è assicurata ad ognuno, ed ognuno come parte integrale del tutto concorre a formarla; quindi deriva la conservazione della eguaglianza civile, in vigor della quale avendo la società, in cui fece ognuno un eguale deposito perché nessuno riserbassi alcuna cosa, restituito ad ognuno ciò che avea depositato, a tutti viene assicurata egualmente la protezione di ciò che ha ricevuto. E nella maniera che dicemmo per nulla opporsi nello stato di natura alla perfezione del diritto d'eguaglianza quella accidentale diversità che può nascere dal temperamento, dalla capacità, dalla forza e dalle passioni; diciamo anche qui per nulla opporsi alla civile eguaglianza la disuguaglianza nella materia dei diritti che è il grado rispettivo di energia, che secondo appunto il temperamento, la capacità, la forza, le passioni, può a ciascuno individuo convenire.

Come dopo il contratto sociale resta nell'uomo l'eguaglianza, resta pur anche l'indipendenza. Imperciocché se il direttore sovrano della società non è altro che la volontà generale, e questa risulta dalle volontà dei particolari combinate insieme, da chi altri potrà dipendere l'uomo in società fuorché da se stesso, più il concorso degli altri, integrati parte come lui del corpo politico, la cui volontà generale non ad altro è intesa che a non far disorbitare l'influenza di alcuno sopra se stesso, essendo ciò d'interesse comune? Ed avendo veduto che nel contratto sociale dando l'uomo se stesso e tutti i suoi diritti, riceve ciò che gli danno gli altri e nulla di più, e gli altri non gli danno che l'equivalente di quello che ha ceduto; argomentiamo con ragione non esservi chi riceva di più, poiché l'interesse di ognuno a ciò non consente. Ora se non havvi in società chi riceva di più, non havvi adunque alcuno che debba dipendere da un altro. Perciò non havvi che la volontà generale che sovrasti. Ma questa gravita egualmente sopra tutti; in questa ha parte ciascuno; e non comprende se non la ragione dell'interesse di ognuno in quanto comprende quello di tutti, a cui ognuno contribuisce: ecco dunque che l'uomo resta indipendente perché resta essenziale in esso lui il carattere di cittadino, vale a dire di parte integrale del corpo politico che agisce esercitando la volontà generale ossia la sovranità. E siccome non è questo carattere essenziale in un cittadino senza che lo sia in ogni altro, ed è interesse di ognuno il conservarsi questo carattere; non può idearsi dipendenza che non sia di tutti, che è lo stesso che dire non essere di nessuno.

Diciamo lo stesso della libertà. Considerata come diritto dell'uomo nello stato di natura, consiste nel poter fare da sé qualunque impiego gli piaccia delle sue facoltà, strumenti, come della soddisfazione de' suoi bisogni, così pure dell'esercizio de' suoi diritti. Questa libertà gli compete, perché essendo l'uomo tratto necessariamente a cercare di star bene, sarebbe sciaguratissimo se non fosse padrone d'impiegare ad ogni suo uopo le sue facoltà, perciocché non avrebbe né chi le impiegasse per lui né chi gli desse l'equivalente.

Or quando l'uomo passa allo stato sociale non dimette certamente il bisogno d'impiegare pel suo star bene le sue facoltà. Un vantaggio trova bensì nello stato

sociale, ed è questo, che nella volontà generale ha ed una guida ed una custodia della sua libertà. La guida lo tien lungi da ogni traviamiento o inutile al suo oggetto, o funesto al medesimo. Sarebbe inutile quando esercitasse le sue facultà oltre ciò che occorresse per conseguire il suo fine o senza conseguirlo: il che potrebbe nascere per l'ignoranza degli acconci mezzi, o per l'inesperienza produttrice di falsi giudizi. Sarebbe funesto se l'esercizio delle facultà di uno incrocicchendosi con quello delle facultà di un altro facesse nascere contrasto e lotta, ed aprisse la strada alla ruina di uno dei due. Quindi viene che la volontà generale somministra la custodia della libertà, perciocché la protegge contro gli attentati d'ognuno, e ne assicura l'uso. E come fa essa? Risaliamo anche una volta ai principi.

Non tende la volontà generale al generale interesse? Non diffond'essa le misure del generale interesse con eguaglianza? Ecco adunque ch'essa preordina la libertà di tutti, la quale affinché resti intatta è necessario che non offenda i diritti di alcuno. Risulta quindi così l'idea verissima della libertà civile dell'uomo di poter fare tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui. Se la libertà è un rimedio al bisogno, domando: ha mai bisogno l'uomo di nuocere agli altrui diritti? No, perché se ciò fosse, avrebbe bisogno che fosse nuociuto a' suoi propri: il che non può essere.

Alcuni pubblicisti dicono che la libertà naturale è illimitata, perciocché autorizza l'uomo a tutto ciò che lo tenta e ch'egli può conseguire; e non ha altri limiti che le sue forze. Soggiungono poscia che la libertà civile è limitata dalla volontà generale.

Io trovo tutte queste espressioni assai inesatte. La libertà è uno de' mezzi essenziali che l'uomo ha per soddisfare a' suoi bisogni. Nello stato di natura è abbandonato a se stesso: fa tutto quello che può. Nello stato civile ha tutto ciò che gli fa bisogno per operare con frutto. La stessa volontà generale, in cui è porzione della sua propria, quando segni limiti alla sua libertà, non altro dimostra se non che la libertà non è oltre. Oltre non è infatti che l'abuso della libertà, cioè la forza, la quale abbiamo detto non essere diritto. Pare dunque dimostrato che nello stato civile l'uomo è anzi più libero che nello stato di natura.

Ci rimane a considerare la libertà del pensare, del giudicare, o dell'annunciare in qualunque possibile maniera i propri pensieri, giudizi ed opinioni. Avendo l'uomo bisogno di procurarsi

I mezzi necessari al suo ben stare, e per ciò avendo diritto di adoperare ogni sua facultà a tale oggetto, concludemmo con evidente senso di verità avere nello stato di natura diritto di usare della sua propria ragione, e di **uccunc Luiiscgueau** giudizi di pratica.

Questo diritto lungi dal soffrire diminuzione, prende anzi un incremento assai grande quando l'uomo dallo stato di natura passa allo stato civile. Imperciocché per lo stato civile riceve un grande sviluppamelo la ragione dell'uomo, acquistando i sensi di esso col tranquillo esercizio maggiore ampiezza, ed avendo egli così il comodo di praticare l'esperimento de' confronti, che sono la scala de' suoi progressi e del suo perfezionamento. Sarebbe lungo il discorso se volessimo qui ragionando esporre come le idee nascono e si compongono a formazione di opinioni, e come nasce con esse nello spirito la persuasione, la quale ha ima insuperabile forza. Basterà ricordare ad ognuno

come il pensiero e l'opinione riguardansi per morale senso la più stretta proprietà dell'uomo, e sì intimamente attaccata alla miglior parte di esso, che fa bensì all'uopo qualunque sacrificio, quello dell'opinione non mai, quantunque parecchie volte possa per avventura, in vista di altre considerazioni, moderarne gli effetti. Egli è pur uopo considerare che nello stato civile tutto l'ordine delle idee e de' giudizi onde provengono poi le opinioni, non meno che nello stato di natura, s'appoggia al carattere delle sensazioni, le quali pe' vari gradi della energia degli organi contengono innegabile varietà, fonte della varietà delle opinioni.

Ora non è qui di proposito l'estendersi sulla libertà che ha l'uomo di volgere nel suo intelletto qualunque idea si formi, e di accarezzarvi o rigettarvi qualunque opinione gli venga di concepire. O tali cose in lui produconsi per cagioni insuperabili e ne sono effetti proporzionati; o certamente ha pienissima libertà rispetto alle medesime, poiché di ciò che nell'animo suo accade nessuno può disporre se non è esso medesimo, non da altri che da lui essendo codeste idee ed opinioni conosciute.

Diciamo adunque della libertà che gli compete intorno all'annunciarle, la qual libertà nasce dal bisogno della comunicazione delle idee, mediante la quale attaccato al corpo politico si attacca più intimamente a ciascun altro individuo che seco lui lo compone. E se i bisogni dello stato civile creano diritto di soddisfacimento, eguali diritti al certo crear deve il bisogno di codesta comunicazione delle idee, sia che queste tendano all'interesse generale sia che si riferiscano al particolare, essendo questi i due importantissimi punti ai quali si dirigono le umane idee. Imperciocché per quale ragione mai avrebbe l'uomo la facoltà di pensare, di giudicare, di opinare, e il talento di comunicare altrui ciò che pensa, e giudica, ed opina, se non potesse mandare questo talento ad effetto? E come potrebbe resistere al senso gravissimo che sopra il suo spirito fa il bisogno di esprimere ciò che pensa, giudica ed opina?

E per quanto spetta all'interesse particolare, ognuno sa che la comunicazione vicendevole delle idee è un gran mezzo onde sviluppare il diritto di perfettibilità, perciocché la cognizione della verità d'ogni genere, la quale appunto s'acquista per la vicendevole comunicazione delle idee, per la discussione de' formati giudizi e per la collisione delle opinioni, guida l'uomo ad accrescere il suo star bene, scoprendo, classificando, estendendo, e purgando i principi delle arti e delle scienze, lo sviluppo de' cui germi è uno de' grandi vantaggi che produce

Lo stato civile. Né per ciò che l'uomo può cadere in errore e comunicarlo altrui, deve dirsi in civile società essere la libertà della quale parliamo ristretta. Imperciocché chi può comandare all'uomo che non erri, se la sua costituzione è insuperabilmente fatta così che non certamente sta in sua volontà bene e spesso l'effetto delle impressioni che riceve?

Sebbene primieramente è uopo considerare che in ogni erroneo giudizio trovasi compresa qualche verità, ed in secondo luogo la esperienza dimostra che alla cognizione della verità non si giunge appunto che passando attraverso degli errori.

Una grande influenza sullo star bene dell'uomo ha dunque il sistema delle sue opinioni; ed un gran senso di bisogno si eccita in esso per comunicarle. Laonde resta

dimostrato averne il diritto; tanto più che per l'esercizio di questo diritto migliora se stesso e serve al miglioramento altrui.

Quindi ci si apre la strada a vedere come resta intatta all'uomo nello stato civile la libertà di pensare e di giudicare, d'opinare per ciò che le sue idee si riferiscano all'interesse generale. Dappoiché l'uomo è fatto membro del corpo politico, egli ha in primo luogo parte nella volontà generale, sovrana disponente del generale vantaggio di tutti. Or come reggesi essa nel suo esercizio se non pe' lumi d'ogni maniera dedotti da tutti i rapporti degli uomini e delle cose? E questa cognizione onde può nascere mai che dal complesso delle opinioni formatesi gradatamente dagli individui che compongono il corpo politico? Ma fa d'uopo che sieno comunicate, se debbono produrre infine un senso pubblico; e noi saremmo al certo se gl'individui non avessero libertà di ciò fare. E siccome conviene che prima sieno note per poscia decidere se concordano con la verità, così non può la volontà generale opporsi alla pubblicazione delle medesime non conoscendole. Può soltanto, seguendo il criterio pubblico, conosciute che l'abbia, giudicarle. È dunque necessaria per la espressione delle idee, de' giudizi e delle opinioni una interissima libertà, sia che l'uomo faccia questa espressione per suoni articolati, sia per concertati segni che sono parola e scrittura, prese entrambe nel più ampio senso; e da ciò apparisce violarsi il diritto della libertà dell'uomo quando vuoi porsi impedimento alla comunicazione delle sue opinioni, essendo essa il primo elemento del suo stato morale, ed una verissima sua proprietà, esposta, è vero, alla collisione naturalmente nascente dall'eguale diritto degli altri, ma pienamente disponibile da quello cui individualmente appartiene.

Ma grave pericolo, dicono alcuni, sovrasta alla società se ammettiamo una libertà interissima negli uomini di comunicare le loro opinioni. Imperciocché ve ne possono essere alcune gravide di mali spaventosi ed atte a sovvertire gli animi, provocando alla dimenticanza dei diritti e dei doveri, e a volgere sossopra ogni ordine stabilito.

A questi timorosi uomini è facile rispondere primieramente col notissimo principio che non debbesi mai fare il male perché ne avvenga bene; e sarebbe al certo un far male, violando uno de' più preziosi diritti che ha l'uomo, quello della sua libertà, per salvare la quale, non per dimezzarla, si è egli legato cogli altri mediante il contratto sociale. Né vale il dire che in tal caso vorrebbe preferire il pubblico interesse al privato; imperciocché si offenderebbe ad un tempo l'uno e l'altro. Infatti non è del solo privato individuo l'interesse di annunciare liberamente le proprie idee, ma lo è della universalità de' cittadini, i quali essendosi posti in società colla norma della uguaglianza, o tutti debbono essersi conservata la libertà, o debbono tutti averla rinunciata. È contraria alla ragione questa supposta rinuncia; è dunque conservata la libertà.

Che se da essa può nascere abuso, è noto che può nascere egualmente da ciascun altro diritto; ed è certo che se intere nazioni hanno soggiaciuto alla tirannide ed alla schiavitù, che sono i peggiori mali che potessero loro avvenire, ciò non è stato per l'abuso della libertà del pensare e dell'opinare. Ma siccome colle leggi provvidamente si contengono gli eccessi d'altra specie, e colle pene salutarmente i cittadini si tengono lontani da ogni genere di disquilibrio, lo stesso egualmente si farà per ciò che

spetta all'abuso della libertà delle opinioni. Per questo abbiamo detto che la volontà generale, seguendo il criterio pubblico, conosciute che abbia le opinioni de' cittadini, può giudicarle. Il quale giudizio è il rimedio stabilito contro l'abuso d'ogni diritto.

Ma per ciò che spetta a contenere in questo proposito la licenza, non l'indicatedo mezzo soltanto ha la volontà generale, ma parecchi altri assai più degni di considerazione, perché attissimi a prevenire le funeste conseguenze temute. Il primo si è l'istruzione assicurata e diffusa; essendo evidente che, messi i cittadini al fatto de' veri principi, concepiscono facilmente il senso di apprezzarli e custodirli, né per poco si lasciano sorprendere. Il secondo si è che lungi sia sempre dal governo l'oppressione ed intatti i diritti di tutti; mentre soddisfatti gli animi non avranno eccitamento a novità turbolente. Noi non procediamo qui se non per principi astratti, mentre contempliamo i veri elementi della umana società, e non gli abusi introdotti in quelle che sussistono. Tutto nel nostro sistema **riebbe** essere legato insieme, e corrispondersi. Ma se dovessimo dai fatti giudicare della quistione, non è egli vero che troveremmo venire il lamento dai proseliti della tirannia, né trovarsi reclamo per parte di uomini nati e viventi nella libertà? Spogliamoci degli antichi pregiudizi; e vedremo che la libertà di comunicare in qualunque modo possibile le proprie idee ed opinioni sempre ha giovato agli uomini; il legare questa libertà sempre ha nociuto. Imperciocché in un governo libero colui che predica la tirannia può esser ascoltato da pochi e schiacciato da tutti, essendo gli uomini ben istruiti de' loro veri interessi; laddove in un governo tirannico essendo chiusa la voce alla libertà, gli schiavi si addormentano sempre più profondamente ben presto ai diritti dell'uomo.

Infine sembra ai nemici della libertà che posto un mezzo di rapida e generale comunicazione delle opinioni, la cosa pubblica sia in evidente pericolo. Ma non si rammentano essi che collo stesso mezzo rapidissimo possono comunicarsi e la verità oltraggiata e gli atti della pubblica cura intesa ad arrestarne gli effetti; e che se ciò sventuratamente nulla giovasse, sarebbe manifesto essere già dianzi avvenuto il fatale disastro cui le politiche società sono soggette, quello cioè della distruzione della libertà pubblica, effetto di troppe altre cause, non dell'abuso di cui ragioniamo.

Ma di questo basti fin qui: passiamo a parlare del diritto di proprietà. Noi dimostriamo in che limiti all'uomo competa questo diritto nello stato di natura. Una più ampia estensione riceve esso dal patto sociale, perciocché coll'acquistare l'uomo uno stato di tranquillità e sicurezza, primieramente ha campo di dare al talento dell'industria un'ampiezza indefinita; ed in secondo luogo la massa nuova d'idee che nello stato civile accumola, e i vari rapporti d'ogni genere che forma, e la propria sensibilità che raffina e dilata, gli destano mille bisogni differenti, pe' quali a vivere più comodamente e più lietamente cento diversi mezzi gli occorrono che nello stato di natura non avrebbe avuto mai occasione di desiderare, perciocché in quello stato per le considerazioni già fatte ristrettissime erano le sue esigenze.

Quindi dal carattere de' nuovi bisogni intimamente legati al nuovo stato sorge nuovo diritto, quello di circondarsi d'ogni più copioso modo di possesso, prendendo perciò questo vocabolo tanta ampiezza nello stato civile, quanti limiti osservammo doversi supporre nel vocabolo di proprietà nello stato di natura. Tutto ciò adunque

che l'industria può comprendere spinta dalla previdenza propria dello stato civile, diventa soggetto del diritto di proprietà.

Ma non è solo il titolo del bisogno che unito agli effetti amplificativi dello stato civile crei ed assicuri al cittadino il diritto di proprietà. Questo diritto emerge luminoso e manifestissimo dai rapporti stessi del contratto sociale, e può chiamarsi vera produzione del medesimo. Abbiamo detto che pel contratto sociale l'uomo dà alla comunità tutto se stesso e tutti i suoi diritti ed ogni cosa qualunque gli appartiene, cosicché nulla riserbasi. Ricevendo la comunità quanto i particolari le danno, non gli spoglia essa già di ciò che posseggono, bensì ne assicura loro il possesso venendo a dare loro sui beni un nuovo titolo assai più fermo di quello che avessero prima. Imperciocché prima non possedevano che come occupatori o come industriosi solleciti del frutto passeggero, non del fondo che ciascun d'essi era inabile a salvare o difendere; laddove ora posseggono garantiti dalla fede del corpo politico, il quale all'atto di aver ricevuto dai particolari quanto hanno ceduto al medesimo, ha consecrato alla pubblica pertinenza que' beni, e segnati di tale impronta li ha dati indietro.

Da questo doppio titolo di pertinenza nascono importantissime conclusioni. La prima si è che le terre de' particolari unite insieme e contigue formano il pubblico territorio, e sono proprietà del sovrano; sicché, padrone degli uomini e delle terre, acquista il diritto personale e reale, concentra in sé la forza pubblica tutta quanta, e tiene in pienissima dipendenza i possessori delle terre, e fa che le loro forze stesse sieno il garante della loro fedeltà.

n. id scCOiud luc, pci id. cuiueiiLicizju]ie uene iuiz.e ui luLi,

protegge con amplissimo potere la proprietà de' cittadini dagl'insulti degli stranieri, difendendo la proprietà sua stessa; e per la stessa ragione salva da ogni usurpazione nel suo interno i beni da esso dati indietro ai particolari.

La terza si è che, padrone de' suoi beni, il particolare può liberamente disporre dei medesimi. Però, riconoscendoli come avuti dal corpo politico, sono essi sempre soggetti all'azione del medesimo; e quindi emana il primo originale titolo della porzione ch'esso ne domanda per le contribuzioni: titolo che se confondesi con quello della protezione, ciò non accade se non perché il corpo politico è istituito per fissare la sicurezza di cui l'uomo ha bisogno, e che non giunge ad ottenere perfetta, siccome già dimostrammo, che in virtù del patto sociale²¹.

²¹ Si vedranno partitamente le conseguenze di tutti questi rapporti a mano a mano che c'inoltreremo nella considerazione de' vari rami del giuspubblico universale.